



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUINTA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEGLI ILL.MI SIGG.RI MAGISTRATI:

Dott.ssa Gabriella Ratti

PRESIDENTE RELATORE

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese

CONSIGLIERE

Dott.ssa Silvia Orlando

CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta nel **R.G. [REDACTED]** promossa da:

[REDACTED] [REDACTED], in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria
dell' [REDACTED] [REDACTED] fusa per incorporazione, con sede in [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], Località [REDACTED], in persona del legale rappresentante Sig.
[REDACTED]
Delzanno

parte appellante

contro

[REDACTED]
(C.F. [REDACTED] - P.IVA [REDACTED], con sede in [REDACTED], in persona del
legale rappresentante *pro tempore*

parte appellata

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante

«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione e richiesta, riconoscere fondato l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza non definitiva n. 1348/2022 e della sentenza definitiva n. 2697/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata Imprese, impugnate, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e di seguito integralmente riprodotte:

"- rigettare integralmente ogni domanda attorea in quanto inammissibile, illegittima, decaduta, prescritta, e comunque infondata in fatto ed in diritto ed assolutamente non provata, per tutti i motivi esposti in narrativa;

- in ogni caso, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'A

in favore di

;

In via riconvenzionale:

- accertare e dichiarare l'inadempimento del

alle obbligazioni assunte nei confronti de

a norma di legge e del contratto di appalto del 7 ottobre 2013 e successivo atto di sottomissione;

- previa occorrendo accertamento in via incidentale della nullità o comunque inefficacia dell'Ordinanza del 24 dicembre 2019 di

, accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'Accordo Bonario ed il diritto delle esponenti ad ottenere l'importo ivi pattuito e conseguentemente condannare

, in persona del legale rappresentante al pagamento in favore della in persona del legale rappresentanti

dell'importo di euro 648.000,00, nonché dell'importo di euro 430.000,00, oltre interessi moratori corrisposti da in adempimento della sentenza non definitiva;

- in subordine al capo che precede, ove mai dovesse essere accertata la nullità e/o annullabilità dell'Accordo Bonario, accertare e dichiarare il diritto de

, ad ottenere il risarcimento dei danni esposti nelle riserve dalla n. 1 alla n. 14 oggetto dell'Accordo Bonario e per l'effetto condannare

, in persona del legale rappresentante al pagamento in favore dell

, in persona dei rispettivi legali rappresentanti dell'importo di euro 4.878.151,65 ovvero in subordine nell'importo di euro 1.730.442,99 ovvero nella somma accertata dal CTU ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;

- in ogni caso accertare e dichiarare il diritto dell'ATI [redacted] ad ottenere la restituzione delle detrazioni illegittime applicate dalla commissione di collaudo ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per i ritardi nella emissione del collaudo e di cui alle riserve dalla A) alla D) e per l'effetto condannare [redacted] [redacted], in persona del legale rappresentante al pagamento in favore dell' [redacted] [redacted], in persona dei rispettivi legali rappresentanti dell'importo di euro 858.224,33 ovvero in subordine nella somma accertata dal CTU ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;

- in estremo subordine, condannare [redacted] [...] al pagamento di tutte le somme indicate a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.;

- condannare [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell' [redacted] [redacted], in persona dei rispettivi legali rappresentanti degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero al tasso bancario, o, in subordine, al tasso pro tempore rilevato sul mercato bancario per affidamento fino a 5 milioni di euro ovvero in ulteriore subordine al tasso legale pro tempore vigente, sulle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio, previa rivalutazione delle stesse alla data dell'effettivo pagamento, stabilendo, altresì, gli indici di rivalutazione;

- condannare [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell' [redacted] [redacted], in persona dei rispettivi legali rappresentanti degli interessi anatocistici dal giorno della domanda giudiziale a quello dell'effettivo pagamento;

- in estremo subordine compensare l'eventuale importo liquidato in favore di [redacted] [redacted], con il credito spettante a all' [redacted] [redacted] per le causali dedotte ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 e ss. c.c. e accertare la minore somma eventualmente dovuta.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.»

Per parte appellata

«[redacted], come sopra rappresentata e difesa, richiamate le deduzioni e difese di cui alla comparsa di costituzione chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- rigettare l'appello proposto da [redacted] perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza non definitiva n. 1348/2022, pubblicata in data 29 marzo 2022 del Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile, nonché la sentenza definitiva n. 2697/2024 del Tribunale di Torino – Prima sezione civile del 22 marzo 2024;
- rigettare i motivi di appello proposti da parte appellante in via subordinata avverso la sentenza

definitiva n. 2697/2024 del Tribunale di Torino del 22 marzo 2024 perché infondati in diritto e per l'effetto confermare integralmente la predetta sentenza definitiva. Con vittoria di spese e compensi del processo di appello.»

MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE

Sommario

- I. I fatti di causa**
- II. Il giudizio di primo grado e le sentenze impugnate**
- III. Il giudizio di appello**
- IV. Primo motivo di appello: sulla validità dell'accordo bonario**
- V. Le censure assorbite: il secondo e il terzo motivo di appello**
- VI. Quarto motivo di appello: sulle riserve A), B), C), D)**
- VII. La domanda risarcitoria proposta da CP_3 in primo grado**
- VIII. Quinto motivo di appello: sulla domanda di arricchimento senza causa**
- IX. Sesto motivo di appello: sugli interessi ex d.lgs. 231/2002 e su quelli anatocistici**
- X. Settimo motivo di appello: sull'erronea compensazione delle spese di lite**
- XI. Conclusioni: le somme spettanti alle parti e la domanda di compensazione**

I. I fatti di causa

1. All'esito di procedura di evidenza pubblica, l' [] (di seguito anche " [] ", " [] " o " [] ") affidava all' [] (di seguito anche " [] ") l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale del sistema irriguo primario costituito dal subdiramatore Pavia – 1° stralcio funzionale con contratto di appalto del 7 ottobre 2013 per un importo complessivo di € 11.580.666,91 oltre IVA. Tuttavia, nel corso dei lavori insorgevano difficoltà e ostacoli che ne impedivano la regolare esecuzione, in conseguenza dei quali la [] iscriveva 14 riserve sul registro di contabilità, per il complessivo importo di € 4.878.151,65, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nella misura dovuta fino all'integrale soddisfo.

2. Stante l'importo delle riserve, il RUP in data 24 marzo 2017 avviava la procedura di accordo bonario, così come previsto e stabilito dall'art. 240 del d.lgs. 163/2006, la quale si concludeva in data 31 luglio 2017 con la sottoscrizione del verbale di accordo per un importo complessivo di euro 1.080.000,00, che avrebbe dovuto essere versato in due *tranches*, di cui la prima, pari al 40% del totale (€ 432.000,00), da versare contestualmente alla sottoscrizione, mentre la seconda (€ 648.000,00) entro i successivi 90 giorni.

Stante il mancato pagamento della seconda rata di saldo, [redacted] chiedeva e otteneva dal Tribunale di Novara, in data 29 dicembre 2017, decreto ingiuntivo per l'importo di euro 648.000,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese legali, decreto opposto da [redacted]; il giudizio si concludeva con la sentenza del Tribunale di Novara n. 364/2019, che revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava la propria incompetenza, ritenendo competente la Sezione Specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale di Torino.

3. Nel frattempo, la Procura della Repubblica di Novara avviava un'indagine relativamente a tali fatti, dalla quale emergeva che, secondo gli inquirenti, la sottoscrizione del detto accordo bonario e il conseguente riconoscimento di somme in favore dell'impresa aggiudicatrice sarebbe stato il frutto di condotte illegittime poste in essere dai soggetti coinvolti nel perfezionamento dell'accordo, con il solo fine di arrecare un ingiusto vantaggio patrimoniale all'impresa aggiudicatrice.

3.1 In particolare, affiorava dalle indagini che, come si è detto, alla data del 31.12.2016 l'impresa aggiudicataria iscriveva in relazione al contratto di appalto riserve per complessivi euro 4.878.151,65 e che in data 2.01.2017 il direttore dei lavori, Ing. [redacted], annotava nel SAL le proprie controdeduzioni, ritenendo le riserve inammissibili ed infondate.

In data 16.03.2017, a distanza di tre mesi dalla predetta annotazione, costui comunicava al R.U.P., Ing. [redacted], di avere in corso di finalizzazione la relazione riservata sulle riserve e di essere in grado di anticipare che l'importo iscritto a tale titolo superava il 10% del valore del contratto ai sensi dell'art. 240, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006.

In forza di tale comunicazione, il R.U.P. in data 24 marzo 2017 avviava la procedura di accordo bonario ex art. 240, comma 5 del Codice appalti, ritenendo le riserve ammissibili e non manifestamente infondate, oltre che superiori al 10% dell'importo contrattuale; il successivo 14 aprile, il direttore dei lavori completava la sua relazione sulle riserve, non quantificandone l'importo ai fini del superamento della soglia del 10%, né motivando circa la loro tempestività e fondatezza, e limitandosi unicamente a ribadire l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le riserve, ad eccezione, seppur con formula dubitativa, della n.1) e della n.5).

3.2 Come previsto dalla normativa, il 10 aprile veniva nominata la Commissione tecnica, presieduta dall' Ing. [redacted] (e tra i cui componenti vi era anche l'Arch. [redacted]); frattanto, venivano avviate le procedure di collaudo a cura della Commissione di collaudo che, con propria relazione riservata, trasmessa al R.U.P. in data 4/08/2017, concludeva per la totale inammissibilità e infondatezza delle riserve iscritte dall'impresa aggiudicataria. Peraltro, tale relazione veniva protocollata da [redacted] soltanto in data 19.09.2017.

In realtà, il procedimento di accordo bonario era nel frattempo proseguito con l'acquisizione della relazione del direttore dei lavori, con la stipula in data 24 luglio 2017 di un accordo relativo all'importo da detrarre dalla somma convenuta per le migliorie non eseguite e, infine, con la

sottoscrizione in data 31 luglio 2017 del verbale di accordo bonario per un importo complessivo di euro 1.080.000,00 da riconoscersi a favore di [REDACTED]

3.3 Nel maggio del 2017, nelle more della procedura di accordo bonario, l'Arch. [REDACTED], membro della Commissione tecnica, sporgeva denuncia presso la Procura della Repubblica di Novara, dichiarando di aver avuto l'impressione che la procedura in questione fosse in realtà meramente formale, avendo il [REDACTED] già deciso, in accordo con l [REDACTED], di riconoscere un determinato importo all'impresa appaltatrice.

In particolare, l'Arch. [REDACTED] riferiva di aver ricevuto dal [REDACTED] una *mail* nella quale quest'ultimo affermava che il [REDACTED] si stava occupando delle controdeduzioni alle riserve, confluite poi nella relazione che il direttore dei lavori avrebbe inviato al R.U.P. In altri termini, il futuro presidente della Commissione tecnica avrebbe di fatto steso la relazione riservata al posto del direttore dei lavori, relazione che, giudicando per la prima volta fondate alcune delle riserve, rendeva legittima l'indizione della procedura di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Tale impressione, dichiarava l'Arch. [REDACTED], trovava riscontro in quanto dichiaratogli dal Geom. [REDACTED] - che confermava la circostanza per cui il [REDACTED] si stava occupando delle riserve prima che il [REDACTED] presentasse la propria relazione al R.U.P. - e dallo stesso [REDACTED] che in sede di Commissione dava mostra di essersi già occupato della questione, avendo già ricevuto i documenti dal direttore dei lavori.

Sul momento - riferiva l'Arch. [REDACTED] - temendo di andare incontro a ripercussioni sul piano lavorativo, non sollevava alcuna eccezione, approvando la proposta del [REDACTED] poco dopo, tuttavia, si recava in Procura per sporgere denuncia.

3.3.1 L'ipotesi accusatoria della Procura novarese, pertanto, era così articolata: il CP_5 avrebbe commesso un falso ideologico, comunicando al R.U.P. con la propria nota del 16 marzo 2017 che risultava superata la soglia del 10% di cui all'art. 240, comma 4 del D.Lgs 163/2006. Tale affermazione, in particolare, era contraria al vero, in quanto smentita dalle controdeduzioni allegate al SAL n. 11 ed inoltrate con la stessa *mail*, nelle quali il direttore dei lavori si era espresso per l'ineliminabilità e l'infondatezza di tutte le riserve iscritte dall'appaltatore; anche la successiva relazione riservata del 14 aprile 2017, inoltre, non dava analiticamente conto del superamento della soglia in questione, limitandosi ad affermare, quanto alla riserva n. 1, che la stessa *"ricalcolata a partire dalla data di consegna definitiva, potrebbe ritenersi legittima e coerente con i fatti di cantiere in una misura equamente ripartita"*, e, quanto alla riserva n. 5, che la stessa poteva essere riconosciuta *"in quanto e se dovuta"*, né conteneva alcuna motivazione oggettiva circa la tempestività e fondatezza delle riserve stesse.

Sulla base di tale falsa attestazione, il R.U.P. avrebbe dunque indebitamente avviato la procedura di accordo bonario, senza aver preso visione né della relazione riservata del CP_5 (pervenuta successivamente), né della relazione della Commissione di collaudo.

Il *Per_2* dal canto suo, pur avendo in precedenza contribuito attivamente alla predisposizione della relazione riservata, solo formalmente sottoscritta dal direttore dei lavori, accettava la nomina ed assumeva l'incarico di Presidente della Commissione di accordo bonario, in violazione del dovere di astensione di cui agli artt. 240 comma 8 e 241 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, trovandosi in presenza di una causa di incompatibilità per aver già espresso giudizi e pareri sull'oggetto dell'incarico.

Nella prospettazione accusatoria, pertanto, tali condotte avrebbero intenzionalmente procurato a *Pt_3* un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nell'importo complessivo di 1.080.000 euro, indebitamente riconosciute al termine della menzionata procedura.

3.4 All'esito dell'indagine, la Procura della Repubblica di Novara chiedeva pertanto il rinvio a giudizio del R.U.P., Ing. [REDACTED], del direttore dei lavori, Ing. [REDACTED] e del presidente della Commissione tecnica per l'accordo bonario, Ing. [REDACTED], imputati in concorso dei reati di cui agli artt. 323 (abuso d'ufficio) e 479 (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) cod. pen., perché, qua

pubblici ufficiali in relazione ai lavori pubblici appaltati da [REDACTED], *«procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale a [REDACTED] consistente nell'indebito accesso alla procedura ex art 240 comma V D.Lgs. n. 163/2006 (instaurata in assenza dei presupposti di legge), nonché -in esito alla procedura di cui sopra- nella sottoscrizione del verbale di accordo bonario con il quale veniva riconosciuto all'A.T.I. l'importo complessivo di Euro 1.080.000,00 a tacitazione delle riserve iscritte, riserve che, in realtà, avrebbero dovuto essere integralmente rigettate in quanto inammissibili e/o infondate per i motivi analiticamente esposti nella C.T. del PM cui si rinvia integralmente»*.

4. Per tali ragioni, in data 24.12.2019, [REDACTED] annullava in autotutela la citata ordinanza del 25.07.2017 di approvazione dell'accordo bonario sottoscritto in data 31.07.2017, e di tutti gli atti conseguenti che avevano portato alla firma del verbale di accordo.

4.1 Tale provvedimento veniva poi impugnato da [REDACTED] dinanzi al [REDACTED], il quale con sentenza n. 174/2020 del 5 marzo 2020 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, con conseguente rinvio della causa al giudice ordinario, in quanto l'atto impugnato non era qualificabile quale ordinanza di annullamento in autotutela dell'*iter* amministrativo che ha determinato l'approvazione dell'accordo bonario, bensì quale atto negoziale di recesso dal predetto accordo.

5. A seguito dell'emissione di tale ordinanza [REDACTED] provvedeva a terminare il collaudo unicamente nel maggio 2020, oltre i termini legalmente e contrattualmente previsti.

5.1 In particolare, nel certificato di collaudo del 22 maggio 2020 la stazione appaltante procedeva a determinare il saldo tra il credito residuo dell'appaltatore per la rata di saldo e la somma delle detrazioni che la commissione di collaudo riteneva di applicare. Il credito dell'appaltatore veniva riconosciuto nella somma di € 65.268,70, mentre a debito erano le deduzioni applicate all'appaltatore, che assommavano € 248.946,62, così elencate:

- per migliorie non eseguite: € 125.714,10;
- per declassamenti: € 12.061,00;
- per oneri manutentivi non assolti € 111.171,52.

A credito veniva riconosciuto l'importo di € 2.155,40 per danni di forza maggiore non corrisposti all'appaltatore.

Il saldo, pertanto, risultava a debito per l'ATI, che doveva corrispondere al [] la somma di euro 181.522,52.

5.2 A fronte di tali detrazioni, [] provvedeva ad iscrivere le riserve A)-E), così articolate:

- RISERVA A): Contestazione della detrazione apportata dai collaudatori in relazione alle "migliorie non eseguite": euro 125.714,10;
- RISERVA B): Contestazione la detrazione apportata dai collaudatori "per declassamenti": euro 12.061,00;
- RISERVA C): Contestazione della detrazione apportata dai collaudatori "per oneri manutentivi non assolti": euro 111.171,52;
- RISERVA D): Oneri e danni per ritardato collaudo delle opere (euro 606.047,81), suddivisa nelle seguenti voci:
 - D1 - Maggiori oneri e costi per il mantenimento della garanzia fideiussoria;
 - D2 - Interessi passivi maturati sulla rata di saldo delle ritenute a garanzia;
 - D3 - Costi diretti sostenuti dal 18/05/2017 al 08/06/2020;
 - D4 - Spese generali improduttivamente sostenute dal 18/5/2017 al 8/6/2020.
- RISERVA E): Riproposizione cautelativa delle riserve definite nell'accordo bonario del 31 luglio 2017.

II. Il giudizio di primo grado e le sentenze impugnate

6. Con atto di citazione del 15/06/2020 [] riassumeva dinanzi il Tribunale di Torino - Sezione Specializzata Imprese il giudizio instaurato da [] dinanzi al [] chiedendo: *a)* di accertare e dichiarare la nullità ex art. 1972, c.1 c.c. o, in subordine, l'annullabilità ex art. 1975, c.2 c.c. dell'accordo bonario; e *b)* in ogni caso, condannare [] alla restituzione della somma di € 430.000,00 (da questa ricevuta quale prima rata in esecuzione dell'accordo bonario), e a risarcire i danni patiti, quantificati nella somma di euro 475.000.

6.1 Si costituivano in giudizio [] quale capogruppo mandataria dell' [] e [] chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 4 c.p.c., nel merito, il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale: - in principalità: *a)* accertare l'inadempimento di [] alle obbligazioni scaturenti dal contratto di appalto e *b)* previo accertamento in via incidentale della nullità e/o dell'inefficacia dell'ordinanza del 24 dicembre 2019 di [], accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'accordo bonario e il diritto di [] ad ottenere il saldo ivi pattuito; - in via subordinata, in

caso di accertata nullità e/o inefficacia dell'accordo bonario, accertare e dichiarare il diritto di Pt_3 al risarcimento dei danni esposti nelle riserve nn. 1)-14) oggetto di accordo bonario e, per l'effetto, condannare [] al pagamento dell'importo di euro 4.878.151,65 ovvero in subordine dell'importo di euro 1.730.442,99 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia; - in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di [] alla restituzione delle detrazioni illegittime applicate dalla commissione di collaudo ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per i ritardi nella emissione del collaudo e di cui alle riserve dalla A) alla D) e, per l'effetto, condannare [] al pagamento della somma di euro 858.224,33; - in estremo subordine, condannare [] al pagamento di tutte le somme indicate a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.; - in ogni caso: i) condannare CP_4 al pagamento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 ovvero al tasso bancario, o, in subordine, al tasso *pro tempore* rilevato sul mercato bancario per affidamento fino a 5 milioni di euro ovvero in ulteriore subordine al tasso legale *pro tempore* vigente, sulle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio, previa rivalutazione delle stesse alla data dell'effettivo pagamento, stabilendo, altresì, gli indici di rivalutazione; ii) condannare CP_4 al pagamento degli interessi anatocistici dal giorno della domanda giudiziale a quello dell'effettivo pagamento; - in estremo subordine, compensare l'eventuale importo liquidato in favore di [] con il credito spettante a [] per le causali dedotte ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 e ss. c.c. e accertare la minore somma eventualmente dovuta.

7. Con sentenza non definitiva n. 1348/2022 del 29/03/2022, il Tribunale di Torino rigettava le deduzioni istruttorie proposte dalle parti, accertava e dichiarava la nullità dell'accordo bonario, dichiarava tenute e condannava le convenute alla restituzione in favore di parte attrice della somma di euro 430.000,00, oltre interessi legali dal giorno del pagamento fino al saldo effettivo, e, per l'effetto, rigettava la domanda riconvenzionale proposta, tesa ad accertare la validità ed efficacia dell'accordo bonario.

Osservava il Tribunale che, nel caso di specie, l'accordo bonario, avente natura giuridica di vera e propria transazione ai sensi dello stesso art. 240, d.lgs. 163/2006, doveva ritenersi nullo per illiceità della causa e/o del motivo comune, essendo stato concluso sulla base di false dichiarazioni (cfr. le citate comunicazione del direttore dei Lavori del 16 marzo 2017) ed omissioni di documenti rilevanti (cfr. la citata omissione delle relazioni riservate del direttore dei lavori e della commissione di collaudo). Per l'effetto, la fonte della transazione doveva ritenersi illecita e pertanto l'assetto complessivo degli interessi regolato con l'accordo bonario si poneva in contrasto con norme imperative, con conseguente illiceità della causa e/o del motivo comune in capo ad entrambi i contraenti.

8. Con ordinanza del 29 marzo 2022, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ulteriore istruzione della stessa, disponendo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di parte attrice dei documenti richiesti dalle parti convenute, nonché la consulenza tecnica d'ufficio sul quesito proposto dalle parti, così riformulato ed integrato:

«Il CTU,

- nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti;
- acquista la documentazione di cui al predetto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
- tenuto conto dei documenti di causa;
- tenuto conto di quanto accertato e disposto nella Sentenza non definitiva pronunciata in data 11 marzo 2022 nella presente causa;
- con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c.;
- effettuati gli opportuni sopralluoghi, ove ritenuti necessari;
- previo esperimento di un idoneo tentativo di conciliazione tra le parti fin dall'inizio delle operazioni peritali, da rinnovarsi all'esito nel caso di esito negativo;

risponda ai seguenti quesiti:

I. con riguardo alle domande riconvenzionali proposte dalle parti convenute (esclusa quella rigettata con la Sentenza non definitiva), accerti e verifichi il CTU:

- i) i fatti alla base delle riserve contabili proposte dall'Appaltatore;*
 - ii) la esaustività e completezza o meno della progettazione elaborata dalla stazione appaltante: iii) gli eventuali ritardi e l'eventuale anomalo andamento dei lavori lamentati dalle parti convenute e, nel caso positivo, ne indichi le cause; iv) in ogni caso, la congruità o meno e la correttezza o meno dei conteggi di cui alle richieste economiche formulate dall'Appaltatore, secondo le riserve iscritte nel registro di contabilità e nel certificato di collaudo come precisate in atti; v) l'esatto ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi sugli importi rivalutati nonché degli interessi anatocistici come richiesti dall'impresa;*
- II. con riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta dalla parte attrice, accerti e verifichi il CTU la sussistenza o meno di tali danni, nei limiti di quanto dedotto dalla parte attrice; allegghi alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate».*

9. All'udienza del 29 settembre 2022, tenutasi mediante il deposito telematico di note scritte, l'odierna appellante ha dichiarato di fare riserva di appello avverso la sentenza non definitiva del 23/09/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 340 c.p.c. e dell'art. 129 disp. att. cod. civ.

10. Depositata la relazione tecnica del C.T.U., la causa veniva rimessa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

11. Nel frattempo, con sentenza n. 478 del 16/04/2024, il Tribunale di Novara assolveva gli imputati [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] dai reati loro ascritti, osservando che: *a)* con riferimento al reato di abuso d'ufficio non poteva ritenersi sussistente l'elemento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, atteso che dalla relazione del C.T.U. nominato dal Tribunale di Torino nel giudizio di primo grado era emersa l'ammissibilità e la parziale fondatezza di diverse riserve iscritte dall'impresa, per un importo prossimo a quello pattuito in sede di accordo bonario; *b)* con riferimento al reato di falso

ideologico ascritto al [] non poteva dirsi che integrasse una tale falsità la discrasia tra la nota del 16/03/2017 con cui il [] comunicava al R.U.P. il probabile superamento della soglia del 10% prevista dall'art. 240 del d.lgs. 163/2006 e le sue stesse controdeduzioni annotate sul SAL in data 2.01.2017, con cui veniva affermata l'inammissibilità e l'infondatezza delle riserve iscritte da [] in quanto – per come emerso dalle citate relazioni peritali – la parziale fondatezza di siffatte riserve, che avrebbe effettivamente comportato un superamento della predetta soglia del 10%, escludeva qualsivoglia falsità della nota del 16/03/2017.

12. Con sentenza definitiva n. 2697 del 6 maggio 2024, il Tribunale di Torino – Sezione Specializzata Imprese:

- con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute sulle riserve iscritte in relazione ai S.A.L., dichiarava tenuta parte attrice [] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere in favore delle parti convenute [] e [] l'importo di euro 113.447,55, limitatamente alle riserve n. 1, n. 2, n. 5 e n. 7, per le ragioni e causali esposte in motivazione;
- con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalle parti convenute relativamente alle riserve dalla A) alla D) ed alla connessa domanda di risarcimento danni proposta dalla parte attrice:
 - dichiarava tenuta parte attrice ~~(MEG)~~, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere in favore delle parti convenute [] e [] [...] l'importo di euro 260.170,00, per le ragioni e causali esposte in motivazione;
 - dichiarava tenute le parti convenute [] e [] in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, a corrispondere in favore della parte attrice [], l'importo di euro 121.704,92, per le ragioni e causali esposte in motivazione;

In conclusione, operata la compensazione dei rispettivi crediti:

- i. dichiarava tenuta e condannava la parte attrice ([] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere in favore delle parti convenute [] e [] la complessiva somma di euro 321.120,98 a titolo di risarcimento del danno, di cui:
 - euro 251.912,63 in linea capitale (euro 113.447,55 + euro 260.170,00 - euro 121.704,92);
 - euro 45.848,10 per rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, dal 27 luglio 2017 fino alla data della sentenza;
 - euro 23.360,25 per interessi al tasso equitativamente determinato in misura legale sulla suddetta somma capitale via via anno per anno rivalutata sulla base degli indici ISTAT dal 27 luglio 2017 fino alla data della sentenza;

oltre agli interessi legali calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. sulla sola somma capitale rivalutata dalla data della presente sentenza fino al saldo.

- ii. dichiarava integralmente compensate le spese processuali, in ragione della soccombenza reciproca delle parti;
- iii. poneva le spese di CTU a carico delle parti in egual misura.

12.1 Più in particolare, tali statuizioni venivano motivate dal Tribunale sulla base delle seguenti argomentazioni.

12.1.1 Con riferimento all'ammissibilità e alla fondatezza delle riserve:

- relativamente alla riserva n. 1), pari ad euro 4.318.165,91, poi ridotta ad euro 3.305.692,27 dal C.T.P. di parti convenute, veniva osservato che: a) con riguardo al profilo delle consegne parziali dei lavori protrattesi per 280 giorni asseritamente per fatto e colpa esclusiva della stazione appaltante erano presenti profili di contraddittorietà interni al ragionamento seguito dal CTU o comunque di affermazioni ed assunti non supportati da rilievi documentali; b) con riferimento alla contestazione del ritardo interessante la realizzazione delle opere di salto a valle e del sottopasso alla SP 193bis, il CTU (voci III A e III B), pur avendo ammesso di trovarsi nell'impossibilità di verificare le carte progettuali, in quanto non prodotte, aveva poi concluso per la parziale fondatezza della riserva in questione, ponendo alla base del proprio ragionamento l'esistenza di un errore progettuale rilevato sulla base delle dichiarazioni delle parti convenute, e ignorando senza adeguata motivazione l'ulteriore possibilità dallo stesso illustrata relativa all'inesistenza di tale errore: conseguentemente, dovevano ritenersi maggiormente attendibili le conclusioni circa l'infondatezza della riserva formulate dal consulente tecnico del P.M. (società IAS); c) circa l'intempestivo ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche e forestali di cui alle voci I A) e I B), ai sensi dell'art. 146, comma 2 del d.lgs. 42/2004, soggetto legittimato risultava essere proprio la committenza e, pertanto, in ottemperanza alle statuizioni del CTU, doveva ritenersi parzialmente fondata la Riserva n. 1 limitatamente alle voci I A) e I B); d) per quanto concerneva la mancata rimozione di interferenze condizionanti l'esecuzione dei lavori di appalto, nello specifico le voci II A) e II B) rispettivamente relative all'intempestiva rimozione della condotta gas interferente non evidenziata nel progetto esecutivo e l'intempestiva acquisizione del nulla osta di al sottopasso, dalla lettura dell'art.10 del Capitolato si evinceva infatti come gli oneri e gli obblighi collegati a procedure volte alla risoluzione di tutte le interferenze nonché lo spostamento ed il ripristino, fra le altre, anche delle linee di acqua e gas, fossero posti a carico dell'appaltatore e, pertanto, diversamente da quanto stabilito dal C.T.U., tali riserve dovevano ritenersi infondate; e) con riferimento alla voce IV), relativa al ritardo nella risoluzione delle problematiche tecniche costituenti

impedimento all'esecuzione dei lavori di realizzazione del lotto n. 3 dello scaricatore, problematiche consistenti nell'incompatibilità della battitura di pali prefabbricati in adiacenza alle abitazioni, era corretta la valutazione della IAS circa l'infondatezza delle medesime; f) con riguardo alla voce V), concernente il ritardo nella risoluzione delle problematiche tecniche connesse all'attraversamento degli oleodotti [redacted] a Tromello, contrariamente a quanto affermato nella C.T.U., si riteneva infondata la riserva, in ragione del disposto del predetto art. 10 del Capitolato; g) anche la voce VI), connessa alla precedente e relativa al ritardo nell'ultimazione delle opere consistenti nei blocchi di ancoraggio delle tubazioni del predetto oleodotto affidate a ditta terza ed interferenti con i lavori del lotto 5 del canale subdiramatore, doveva ritenersi infondata, atteso che risultava documentalmente provato che la direzione dei lavori si era attivata mediante la redazione del processo verbale di sospensione parziale dei lavori sottoscritto dalle parti in data 30.05.2016.

Pertanto, con riferimento alla quantificazione delle pretese derivanti dalle voci di cui alla Riserva n.1), la relazione del CTU veniva ritenuta inattendibile, in quanto riportante il testo dell'art. 2 del Capitolato, rubricato "Cronoprogramma dei lavori" che risultava essere difforme da quello presente nel capitolato. Pertanto, anche per siffatta quantificazione, doveva farsi riferimento alla relazione tecnica redatta dalla IAS, la quale aveva ritenuto congruo riconoscere all'appaltatore un importo pari ad euro 104.954,65 per i soli oneri effettivamente dalla stessa sostenuti dal medesimo in relazione all'opera nella sua interezza e nel periodo intercorrente fra l'avvenuta consegna definitiva e l'emissione del S.A.L. n. 4.

- relativamente alle riserve nn. 2)-12), accogliendo le conclusioni del C.T.U., ne veniva sancita la carenza di prova e, dunque, l'infondatezza, ad eccezione:
 - della Riserva n. 1, limitatamente alle voci relative al non tempestivo ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche e forestali, quantificata in euro 104.954,65 (conformemente alla valutazione della IAS);
 - della Riserva n. 2, limitatamente alla voce n. 7) relativa alla maggior posa di massi per il canale scaricatore, per la somma di euro 4.700,00;
 - della Riserva n. 5, iscritta in relazione al mancato riconoscimento degli interessi derivanti da ritardo nella certificazione e pagamento del S.A.L. n. 5, per euro 1.692,90;
 - della Riserva n. 7, limitatamente alla voce IV relativa ai danni derivanti da forza maggiore e quantificata nella somma di euro 2.100,00.

In conclusione, la domanda riconvenzionale proposta da [redacted] con riguardo alle riserve nn. 2)-12) veniva ritenuta parzialmente fondata limitatamente alla somma di euro 113.447,55.

- relativamente alle riserve di cui alle lettere A)-C) (illegittime detrazioni apportate dai collaudatori), iscritte in calce al certificato di collaudo del 22/05/2020, e con riferimento alle quali CP_4 aveva proposto anche domanda di risarcimento dei danni cagionati dai contestati inadempimenti nelle detrazioni operate dalla Commissione di Collaudo per la mancata realizzazione di migliorie, per la collocazione di massi in pietra naturale da scogliera aventi caratteristiche petrografiche difformi rispetto a quelle previste dal CSA, nonché l'inadempimento relativo agli obblighi di manutenzione, veniva osservato che, poiché il CTU, nel richiamare le conclusioni e quantificazioni a cui era giunto in relazione alle predette riserve, aveva riferito di non essere in grado di verificare se le predette detrazioni fossero state o meno versate da parte dell'appaltatore, tenuto conto che il creditore che agisce in giudizio chiedendo l'adempimento ha solamente l'onere di provare l'esistenza del titolo e di allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova dell'avvenuto pagamento, nel caso di specie, non riscontrandosi in atti alcun elemento comprovante l'avvenuto pagamento da parte dell'appaltatore delle somme oggetto delle detrazioni operate dalla Commissione in sede di certificato di collaudo, doveva ritenersi che [redacted] fosse tenuta al risarcimento del danno nei confronti di CP_4 per l'importo di euro 121.704,92;
- relativamente alla riserva di cui alla lettera D) (oneri e danni per ritardato collaudo delle opere), iscritta in calce al certificato di collaudo del 22/05/2020, si riteneva di aderire alle conclusioni del CTU e pertanto doveva riconoscersi a favore di [redacted] l'importo di euro 260.170,00 per spese generali (voce 4), che, a sua volta assorbiva la garanzia fideiussoria e i costi diretti (voci 1 e 3), mentre gli interessi passivi (voce 2) dovevano ritenersi non formati, perché vi era un debito e non un credito;
- relativamente alla riserva di cui alla lettera E), iscritta in calce al certificato di collaudo del 22/05/2020, si statuiva come nulla fosse dovuto, trattandosi di una mera riproposizione cautelativa delle riserve già in precedenza trattate, come anche accertato dal CTU.

12.1.2 La domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta [redacted] veniva rigettata in virtù del principio di sussidiarietà, che ne preclude l'esperimento tutte le volte in cui l'azione principale venga rigettata in tutto o in parte, per carenza di prova, come nel caso di specie.

12.2.3 Con riferimento, invece, alla domanda – proposta da [redacted] – di pagamento degli interessi ex d.lgs. 231/2002 o, in subordine, al tasso *pro tempore* rilevato sul mercato bancario per affidamento fino a 5 milioni di euro ovvero in ulteriore subordine al tasso legale *pro tempore* vigente, previa rivalutazione delle stesse, veniva sancita la fondatezza dell'ultima domanda subordinata, atteso che le domande riconvenzionali proposte da parti convenute avevano natura risarcitoria e, quindi, costituivano un debito di valore, che andava liquidato applicando la rivalutazione e gli interessi al tasso legale.

12.2.4 Infine, veniva rigettata la domanda di pagamento degli interessi anatocistici proposta da [REDACTED] sulla scorta dell'osservazione per cui le predette domande riconvenzionali proposte da parti convenute avevano natura risarcitoria e, quindi, costituivano un debito di valore, sottratto all'applicazione dell'art. 1283 c.c.

III. Il giudizio di appello

13. Avverso entrambe le sentenze del Tribunale di Torino propone appello [REDACTED] (ora fusa per incorporazione con [REDACTED] articolato in sette motivi.

14. Si è costituita tardivamente parte appellata con comparsa di costituzione e risposta del 28/10/2025, deducendo l'integrale infondatezza delle avversarie pretese.

In sintesi, le difese di parte appellata hanno riguardato essenzialmente la nullità dell'accordo bonario per illiceità della causa e l'asserita nullità della CTU, mentre con riferimento alle singole riserve la difesa di CP_4 si è limitata a dedurne, in via generica, l'infondatezza, rinviando alle difese già spiegate in primo grado.

Ciò premesso, si procederà ora ad indicare i singoli motivi di appello proposti.

15. Con il primo motivo di gravame parte appellante censura la sentenza (non definitiva) impugnata nella parte in cui ha ritenuto nullo ex art. 1972, c. 1 c.c. l'accordo bonario, articolando le proprie doglianze sotto una molteplicità di profili.

15.1 In primo luogo, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado ha accolto la ricostruzione dei fatti proposta da [REDACTED], corrispondente a quella emersa nella prima fase delle indagini preliminari, senza, però, attentamente valutare le argomentazioni e le istanze istruttorie proposte da [REDACTED]. In particolare, il primo giudice avrebbe recepito la versione dei fatti fornita da parte attrice, come se tali vicende fossero state già accertate in via definitiva; e ciò in palese contrasto con il disposto dell'art. 651 c.p.p., a mente del quale nel giudizio civile acquista efficacia di giudicato solo la sentenza penale di condanna emessa a seguito di dibattimento. Pertanto, gli elementi addotti da [REDACTED] avrebbero potuto costituire, al più, mere presunzioni, che avrebbero dovuto essere verificate e valutate nell'ambito del giudizio civile alla stregua delle risultanze documentali ivi offerte, che, come ha confermato anche la espletata consulenza tecnica di ufficio, ben dimostravano la validità e l'efficacia dell'accordo bonario e, dunque, l'assenza di qualsivoglia intento fraudolento, suscettibile di fondare l'illiceità della causa e/o dei motivi dell'accordo.

15.2 In secondo luogo, sostiene l'appellante, l'affermazione del Tribunale secondo cui l'accordo sarebbe stato concluso sulla base di false dichiarazioni (cfr. la citata comunicazione del direttore dei lavori del 16 marzo 2017) ed omissioni di documenti rilevanti (cfr. la citata omissione delle relazioni riservate del direttore dei lavori e della commissione di collaudo) sarebbe errata in fatto e in diritto. In fatto, in quanto la pretesa falsità delle dichiarazioni è stata esclusa dal Giudice Penale, che, anzi, ha dato atto della prassi abituale della stazione appaltante di rigettare le riserve in corso d'opera per differire una più approfondita valutazione all'esito dell'ultimazione dei lavori ai

fini di un'eventuale transazione. In diritto, poiché l'art. 240 del d.lgs. 163/2006 non pone alcun obbligo a carico della commissione designata di conformarsi alle relazioni riservate del direttore dei lavori e della commissione di collaudo, la quale ultima nemmeno deve essere obbligatoriamente acquisita e le cui conclusioni ben possono essere disattese ove ritenute non conformi alla normativa e alla giurisprudenza di settore.

15.3 In terzo luogo, secondo l'appellante, l'espletata C.T.U. avrebbe consentito di dimostrare la sostanziale legittimità e fondatezza delle richieste economiche dell'appaltatore, atteso che la somma a suo tempo riconosciuta dai commissari nell'ambito del procedimento di accordo bonario era assolutamente congrua, risultando, infatti, di molto inferiore a quanto riconosciuto dovuto dallo stesso C.T.U.; conseguentemente, dovrebbe escludersi qualsivoglia illiceità della causa e/o del motivo comune, che ha indotto il Tribunale a dichiarare (erroneamente) la nullità dell'accordo bonario.

15.4 In quarto ed ultimo luogo, l'appellante si duole di come il Tribunale abbia completamente pretermesso di valutare le plurime circostanze di fatto, che rendevano oltremodo irrilevante l'asserita omissione della relazione della commissione di collaudo. Anzitutto, poiché tale relazione è sopraggiunta in data 4 agosto 2017 e quindi ben oltre la scadenza del termine di 90 giorni fissato dall'art. 240 del d.lgs. 163/2006 per la formulazione della proposta: infatti, poiché la commissione era stata costituita in data 10 aprile 2017, il parere andava reso entro e non oltre l'8 luglio 2017, costituendo, peraltro, principio generale, oggi positivizzato all'art.16 co.2 della legge 241/90, quello per cui il decorso del termine per l'adozione di un parere, anche quando si tratti di parere obbligatorio, facoltizza l'Amministrazione a procedere legittimamente anche in assenza dall'espressione del parere medesimo. Inoltre – osserva l'appellante – nel caso di specie la procedura di accordo bonario rinveniva la propria specifica disciplina all'art. 18 del contratto d'appalto, che nemmeno prevedeva l'acquisizione della relazione della Commissione di collaudo sulle riserve eventualmente apposte dall'impresa appaltatrice.

16. Replica sul punto parte appellata che, al contrario, nel processo di primo grado era stato correttamente dedotto e provato che l'accordo bonario era il risultato di un procedimento fraudolento finalizzato a riconoscere in via transattiva in favore di [REDACTED] somme di denaro a titolo di riserve per lavorazioni attinenti a un contratto di appalto in una situazione in cui dai documenti contrattuali emergeva l'inaffidabilità e l'infondatezza delle riserve medesime, circostanza questa che chiaramente emergeva: - dalle controdeduzioni del 2 gennaio 2017 redatte dal direttore dei lavori, Ing. [REDACTED], in particolare al SAL 11 nel quale [REDACTED] aveva iscritto delle riserve, ritenute inammissibili e infondate da parte del direttore dei lavori; - dalla relazione del direttore dei lavori del 14 aprile 2017, nella quale costui non quantificava le riserve ritenute ammissibili e non si esprimeva in ordine alla loro ammissibilità e fondatezza; - dalla relazione sulle riserve della Commissione di Collaudo del 27 luglio 2017, nella quale la Commissione confermava le deduzioni del 2 gennaio 2017 del direttore dei lavori e rigettava tutte le riserve appostate da

Pt_3 qualificandole inammissibili e infondate; - dal verbale di visita di collaudo in corso d'opera del 16/17 giugno 2015, dal quale risultava che le riserve appostate da [redacted] (identiche a quelle poi riproposte nel SAL 11) erano state ritenute inammissibili e infondate; - dalla relazione redatta da IAS ([redacted] nel procedimento penale R.G.N.R. 3090/2017 pendente davanti al Tribunale di Novara.

Pertanto, la motivazione della sentenza non definitiva del Tribunale di Torino, lungi dall'essere adesione acritica alle deduzioni di parte appellata, era invece frutto di una puntuale analisi delle risultanze di cui sopra, senza alcun riferimento al procedimento penale in corso e ad una pretesa logica consequenzialità tra le imputazioni in sede penale e le responsabilità in materia civile.

In conclusione, a detta di parte appellata, nella sentenza non definitiva il Giudice aveva semplicemente accertato la nullità della fonte dell'accordo bonario per illiceità della causa o del motivo comune, perché era stato provato per via documentale che l'impresa appaltatrice aveva iscritto riserve inammissibili ed infondate e, ciononostante, erano state riconosciute in suo favore somme a titolo di riserve in forza di un accordo fondato su dichiarazioni non corrispondenti al vero (v. ad es. comunicazione DL del 16 marzo 2017) e omissioni di documenti rilevanti (v. ad es. omissione delle relazioni riservate del DL e della Commissione di collaudo).

17. Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ripropone, *in primis*, l'eccezione di tardività dell'eccezione di nullità della CTU proposta da [redacted] in primo grado e si duole, inoltre, dell'erronea ritenuta inattendibilità della C.T.U. da parte del Giudice di prime cure, nonché del parziale accoglimento della riserva n. 1).

17.1 Più specificamente, parte appellante ribadisce, in via preliminare, la tardività dell'eccezione di nullità della CTU sollevata da parte attrice in primo grado, che nulla aveva eccepito nella prima difesa utile ovvero nell'udienza destinata all'esame della CTU, e che il Tribunale ha completamente ommesso di esaminare.

17.2 Nel merito, con riferimento all'asserita nullità della C.T.U. [redacted] aveva eccepito in primo grado che essa doveva ritenersi nulla, sotto un duplice profilo: da un lato, per violazione del mandato ricevuto, poiché: a) in sede di invio della bozza della relazione emergeva dalle stesse affermazioni del CTU che costui non aveva esaminato la relazione della Commissione di collaudo, che invece avrebbe dovuto analizzare, stante la dichiarata nullità della transazione ex art. 1972, comma 1 c.c. avvenuta con sentenza definitiva e alla cui statuizione il C.T.U. era vincolato; b) della lettura della relazione emergeva che il C.T.U. aveva ritenuto la riserva n. 1 ammissibile e tempestiva per gli stessi motivi di cui alla relazione della Commissione di Collaudo prodotta da [redacted], relazione che, però, non conteneva alcun giudizio di ammissibilità e tempestività di tale riserva; da altro lato, perché ritenuta valutativa, in quanto l'ammissibilità e la fondatezza della riserva n. 1 erano state accertate dal C.T.U. sulla base di valutazioni e opinioni di stampo giuridico, pacificamente precluse al consulente tecnico di ufficio.

la perdita degli alberi e degli arbusti lungo il corridoio ecologico siano addirittura dell'ordine del 40 - 50%.

E allora appare evidente la contraddittorietà delle conclusioni del CTU, il quale ha affermato esplicitamente che "non è in atti il criterio di stima, con le relazioni preliminari il C.T.P. di parte convenuta ha chiesto spiegazioni e documentazione delle spese. Il C.T.P. di parte attrice ha risposto con spiegazioni, senza esporre le quantificazioni richieste dall'ATI, che avrebbero risolto pacificamente il problema", salvo poi aggiungere, del tutto apoditticamente, che "per clausola di CSA la quantificazione è a insindacabile giudizio della D.L." e ritenere pertanto ritenuto la richiesta non accettabile (v. pagg. 123-126 RCTU).

Ma è evidente che il giudizio seppure insindacabile del D.L. non esonerava CP_3 dal dimostrare il diritto alle detrazioni applicate, che invece è rimasto affidato a sterili affermazioni, prive di alcuna rilevanza probatoria.

Si insiste dunque per la eccepita illegittimità anche di tale detrazione, come rilevato anche dal CTP Pt_3 nelle Relazioni del 31.01.2023 (v. pagg. 58-59) e del 07.04.2023 (v. pag. 54) allegate alla RCTU.

Alla stregua di quanto esposto, al contrario di quanto assunto dal Tribunale, la domanda di risarcimento dei danni formulata da in prime cure andrà rigettata integralmente, non avendo controparte fornito alcun elemento di prova a fondamento delle detrazioni applicate, spettando dunque all'appaltatore il credito complessivo di euro 67.424,10, di cui euro 65.268,70 per la rata di saldo ed euro 2.155,40 per i danni di forza maggiore.»

19.4 L'appaltatore ha, infine, iscritto la riserva D) ("Oneri e danni per ritardato collaudo delle opere"), per un importo di euro 606.047,81, suddivisa nelle seguenti voci:

- I - Maggiori oneri e costi per il mantenimento della garanzia fideiussoria;
- II - Interessi passivi maturati sulla rata di saldo delle ritenute a garanzia;
- III- Costi diretti sostenuti dal 18/05/2017 al 08/06/2020;
- IV - Spese generali improduttivamente sostenute dal 18/5/2017 al 8/6/2020.

19.4.1 Con riferimento alla voce I) della riserva, ritenuta fondata dal primo giudice, ma da ricomprendersi nelle spese generali di cui alla voce IV), parte appellante non ha mosso alcuna censura alla sentenza impugnata. Su tale statuizione si è dunque formato il giudicato interno.

19.4.2 Con riferimento alla voce II), la riserva è stata iscritta nel certificato di collaudo per "Interessi passivi maturati sulla rata di saldo ritenute a garanzia dal 16 agosto 2017 all'8 giugno 2020". Nell'atto di citazione in appello Pt_3 lamenta quanto segue: "In particolare per quanto riguarda gli interessi passivi, che il Tribunale ha escluso, è vero invece che, alla luce di quanto eccepito al paragrafo che precede, il conto finale dovrà essere rideterminato con la certificazione di un credito dell'appaltatore, che ha pertanto diritto agli interessi per il ritardato pagamento della rata di saldo."

19.4.3 Con riferimento alla voce III) della riserva in questione afferma l'appellante che sono dovuti altresì gli oneri di custodia delle opere, di cui sarebbe stato fornito riscontro documentale e che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non possono essere ricompresi nelle spese generali, ove, come nella specie, si assista ad un'indebita protrazione del vincolo contrattuale per colpa esclusiva della stazione appaltante.

19.4.4 Con riguardo, infine, alla voce IV) l'appellante si duole dell'errata *"valutazione delle spese generali operata dal Tribunale, avendo l'appaltatore quantificato tale voce di danno limitatamente a quelle che continuavano ad operare nelle more della emissione del Certificato, che riguardavano le spese amministrative di impresa ancora attive, quantificabili nella misura del 4% annuo dell'importo netto di appalto, ridotto di spese generali ed utile e rapportato al tempo di ritardo, la cui valutazione si ritiene corretta e congrua. Al riguardo anche il CTP [redacted] nelle Relazioni del 07.04.2023 (pagg. 60-63) e del 31.03.2023 (pagg. 60-62), allegata alla RCTU, aveva dimostrato la sostanziale legittimità e congruità delle richieste dell'appaltatore ritenendo riconoscibile un importo non inferiore ad euro 592.157,05."*

20. Con il quinto motivo di gravame, proposto in via ulteriormente subordinata, parte appellante si duole dell'errato rigetto della domanda (subordinata) di arricchimento senza causa da parte del Tribunale, in quanto, in ragione della fondatezza dei precedenti motivi di gravame, ad essa certamente spetterebbe il diritto al risarcimento dei danni richiesti con l'apposizione delle predette riserve, atteso che nel caso concreto non potrebbe essere messo in dubbio: *i)* l'arricchimento senza causa di cui si è giovata la committenza; *ii)* il rilevante e ingiustificato depauperamento dell'appaltatore; *iii)* la stretta consequenzialità esistente tra il primo ed il secondo; *iv)* la sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), che risulterebbe incontestabile ove non dovesse essere ritenuta accoglibile la domanda formulata in via principale.

21. Con il sesto motivo di gravame parte appellante si duole della ritenuta qualificazione delle somme spettanti a [redacted] di cui alle precedenti riserve, quali debiti di valore e non quali debiti di valuta, con la conseguenza per cui su tali somme dovranno essere riconosciuti all'appaltatore gli interessi legali e moratori ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

L'appellante afferma testualmente che *"Lo stesso Tribunale ha riconosciuto importi qualificabili debiti di valuta e non debiti di valore (si veda l'importo riconosciuto per la maggior posa di massi per il canale scaricatore di cui alla riserva n. 2 ovvero il riconoscimento degli interessi derivanti dal ritardo nella certificazione e pagamento del SAL n. 5 di cui alla riserva n. 5)."*; e sulla base di tale affermazione viene poi costruita la censura, affermando che all'appaltatore spetterebbero gli interessi sulle somme di cui alle riserve 2,3,5,6,7,11,12 e A), B) e C), in quanto qualificate dal Tribunale come debiti di valuta.

21.1 Sotto un ulteriore profilo, con la medesima censura viene criticato l'operato del giudice di primo grado, affermando che *"Per quanto invece riguarda i debiti di valore risulta errato il calcolo eseguito dal Tribunale. In particolare il Giudice di prime cure, che, peraltro, nemmeno ha esplicitato*

i criteri esatti adottati per la determinazione degli interessi e rivalutazione monetaria, ha individuato quale dies a quo per la decorrenza degli interessi la data del 27 luglio 2017, desunta dalla relazione riservata della Commissione di Collaudo. Ma tale decisione si pone in contrasto con l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata dallo stesso Tribunale secondo la quale "...al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno dell'accertamento dell'evento dannoso..." (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n.3779)."

22. Con il settimo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'illegittima compensazione delle spese (processuali e di CTU) operata dal giudice di primo grado, atteso che, stante la fondatezza dei precedenti motivi di appello, le pretese d' [] debbono ritenersi fondate e, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto porre tali spese interamente a carico di parte attrice.

23. Terminata la fase introduttiva, il Consigliere Istruttore ha disposto l'esperimento della mediazione delegata, la quale, tuttavia, si è conclusa con esito negativo, a causa del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.

24. Pertanto, all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 5 quater comma 1 del d. lgs. 2010 n. 28 e smi, svolta per trattazione scritta ex art. 127 *ter* c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e successivamente trattenuta a decisione collegiale.

IV. Sul primo motivo di appello: la validità dell'accordo bonario

25. Prima di procedere all'esame circa la fondatezza del primo motivo di appello, relativo alla presunta nullità dell'accordo bonario, questa Corte deve precisare che la domanda di annullamento ex art. 1975, c.2 c.c. di tale accordo, proposta in via subordinata da [] e ritenuta assorbita dal primo giudice in ragione dell'accoglimento della domanda di nullità, non è più stata riproposta con la comparsa di costituzione e risposta in appello: essa deve ritenersi pertanto rinunciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.

26. Effettuate tali precisazioni, ritiene la Corte che il primo motivo di appello sia fondato, seppur per ragioni giuridiche differenti da quelle dedotte da parte appellante.

26.1 Innanzitutto, pare opportuno delineare il quadro normativo di riferimento.

Come detto, parte appellante chiede di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato nullo ex art. 1972, c. 1 c.c. l'accordo bonario, il quale, ai sensi del comma 18 dell'art. 240 del d.lgs. 163/2006, ha natura di transazione, con la conseguenza che la disciplina applicabile sarà quella di cui agli artt. 1965 e ss. c.c.

In particolare, l'art. 1972, c. 1 c.c. disciplina l'ipotesi di transazione su titolo illecito, disponendo che «È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.» Come è stato evidenziato anche in dottrina, tale disposizione non regola la nullità della transazione per vizi intrinseci alla stessa, bensì l'ipotesi della sua invalidità derivata

in quanto relativa a un rapporto che, a monte, è illecito, dovendosi appunto intendere per "titolo", secondo l'ampia interpretazione datane in dottrina, il negozio, l'atto o il fatto giuridico da cui origina il rapporto litigioso.

Invero, come ricavabile dal disposto dell'art. 1965 c.c., oggetto della transazione è, da un lato, il rapporto litigioso conformato dal contratto, dall'altro, gli ulteriori diritti di cui si dispone per comporre la lite: e ciò in piena coerenza con la natura della transazione, qualificabile come contratto normativo successivo, ascrivibile al *genus* dei contratti regolamentari. Le norme di parte speciale in materia di transazione, quali l'art. 1972, c. 1 c.c., si muovono, infatti, secondo un ritmo pendolare, sulla traiettoria che conduce dal contratto al rapporto preesistente controverso e viceversa, cosicché il "contratto illecito" menzionato dalla norma in esame non può consistere in un accordo (anche illecito) diverso dal rapporto litigioso, intervenuto tra soggetti differenti da quelli partecipanti a quest'ultimo.

Esso, dunque, pur con l'ampia interpretazione datane in dottrina e in giurisprudenza, deve essere comunque rappresentato dal negozio, dall'atto o dal fatto direttamente conformato dal successivo contratto di transazione, e non anche da eventuali comportamenti intervenuti nella fase precontrattuale, quali la conclusione di un patto illecito tra una parte e un terzo.

26.1.1 Nel caso di specie, il rapporto litigioso oggetto di accordo bonario è stato il contratto di appalto, da cui sono scaturite le riserve controverse, e non anche il patto illecito asseritamente intercorso tra l'impresa aggiudicatrice, il R.U.P., il D.L. e il Presidente della Commissione tecnica. Con l'accordo bonario si è provveduto infatti a comporre transattivamente le pretese derivanti dall'iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore, e non anche a regolamentare i diritti scaturenti dall'(asserito) accordo illecito intervenuto tra una parte (l'impresa) e terzi.

Dunque, non può dirsi che nella fattispecie concreta la transazione sia intervenuta su un contratto nullo per illiceità della causa, avendo avuto ad oggetto un negozio pienamente lecito (il contratto di appalto) e le relative pretese (le domande oggetto di riserva).

26.1.2. La nullità dedotta in giudizio può dunque riguardare una supposta illiceità intrinseca della stessa transazione ex artt. 1343/1345 e 1418, comma 2 c.c.; ciò che occorre ora verificare alla luce degli elementi del caso concreto.

26.1.2.1 Sul punto e in via preliminare, questa Corte ritiene di poter comunque esaminare la validità dell'accordo bonario anche sotto tale profilo, trattandosi di mera riqualificazione giuridica di una causa di nullità (illiceità della causa/illiceità del motivo comune), di cui sono stati allegati in giudizio tutti i fatti costitutivi e relativamente alla quale le parti hanno potuto esercitare (e hanno esercitato) nel presente giudizio il loro diritto al contraddittorio. Infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ben può il giudice di appello (cfr. Cass., 17/01/2019, n.1244; conf. Cass., 9/11/2022, n. 33057), «[...] dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che

formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto». (cfr. ex multis Cass., 17/01/2019, n. 1244).

26.2 Ciò premesso, venendo ora all'esame di tale questione, parte appellante sostiene, sotto un primo profilo, che l'illiceità della causa/del motivo comune andrebbe esclusa poiché gli elementi sintomatici posti a fondamento di tale vizio da parte del primo giudice sarebbero stati smentiti dall'esito del processo penale; parimenti, una declaratoria di nullità ex artt. 1343/1345 c.c. risulterebbe in palese contrasto con il disposto dell'art. 651 c.p.p., a mente del quale nel giudizio civile acquista efficacia di giudicato solo la sentenza penale di condanna, e non anche quella di proscioglimento. Ha replicato parte appellata che non corrispondeva al vero la deduzione secondo cui il Giudice di primo grado si sarebbe basato unicamente sull'esistenza di indagini preliminari in sede penale per pervenire alla declaratoria di nullità, atteso che [redacted] aveva fondato la sua domanda anche su evidenze fattuali provate per via documentale.

26.2.1 Sul punto, ritiene il Collegio, anche alla luce della sopravvenuta sentenza di proscioglimento intervenuta in sede penale, di dover effettuare un breve inquadramento giuridico circa l'efficacia della sentenza penale nel processo civile.

Certamente, non può trovare applicazione nella fattispecie concreta l'art. 651 c.p.p., il quale riguarda le sentenze di condanna e non quelle di proscioglimento.

Parimenti, non può trovare applicazione l'art. 652 c.p.p., atteso che, ai sensi della medesima norma, la sentenza penale di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato unicamente «[...] *nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso*», e non in altri giudizi, come quello di accertamento della nullità del negozio per illiceità della causa.

Per analoghe ragioni non può nemmeno trovare applicazione l'art. 654 c.p.p., che disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi, statuendo che «[...] *la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa*»; tale efficacia, tuttavia, come sancito dall'incipit della norma, deve ritenersi limitata unicamente «*Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale [...]*». Nel caso di specie, né [redacted] né [redacted] hanno partecipato al processo penale, e pertanto deve ritenersi preclusa qualsivoglia efficacia di giudicato in tal senso della sentenza penale di assoluzione.

Né, infine, potrebbe farsi discendere l'efficacia di giudicato da un'ipotetica applicazione analogica di tali norme, posto che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768), *«in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti.»*

26.2.2 Quanto esposto, tuttavia, non impedisce che, nel processo, la sentenza penale di assoluzione e gli atti di indagine della Procura novarese possano essere utilizzati da questa Corte quali prove documentali atipiche liberamente valutabili circa i fatti in essi rappresentati.

26.2.2.1 Infatti, con riferimento alle sentenze penali divenute irrevocabili, al di fuori delle ipotesi richiamate dagli artt. 651-654 c.p.p., il problema attiene non più all'estensione dell'efficacia di giudicato (o meglio, all'estensione dell'accertamento fattuale "suggellato" dal giudicato), ma all'efficacia della sentenza penale come prova atipica nel processo civile.

Sul punto, la Corte di legittimità ha avuto modo di ribadire, di recente (Cass., 16 aprile 2025, n. 9957; conf. Cass., 10 maggio 2024, n. 12901; Cass. civ. 11 giugno 2007, n. 13619; Cass. civ. 8 aprile 2008, n. 9040; Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7767; Cass. civ. 16 maggio 2006, n. 11426) che *«[...] il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018, n.25067). Sono, dunque, liberamente apprezzabili dal giudice civile, quali prove atipiche, anche le prove assunte nel precedente processo penale, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio civile risarcitorio, e tra queste, ovviamente, anche le sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo, le quali – a prescindere dai limiti entro i quali è attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) – possono essere dedotte dal danneggiato-attore come mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice [...]. La libera valutabilità da parte del giudice civile delle prove assunte nel precedente processo penale è stata riconosciuta da questa Corte anche nell'ipotesi in cui il processo penale si sia svolto tra parti diverse [...]; ciò in quanto, da un lato, con riguardo ai poteri del giudice civile, fondati sul principio del libero convincimento, al giudice medesimo non può reputarsi precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. 7/11/2023, n.31010, cit.); dall'altro lato, con riguardo ai diritti delle parti, non viene inficiata la possibilità di esercitare in modo pieno il diritto al contraddittorio sulla formazione della prova nelle forme*

consentite dal giudizio civile in relazione alle prove documentali precostituite dedotte nello stesso sia, sul piano sostanziale, contestando, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale, sia, sul piano formale, deducendo l'irritualità o la tardività della produzione (cfr. Cass. 31/01/2024, n. 2897, cit., in motiv.; Cass. 31/05/2024, n.15290, in motiv.; Cass. 7/06/2024, n. 16002, in motiv.).» (Cass., 16 aprile 2025, n. 9957, cit.).

26.2.2.2 Con riferimento, invece, alla valenza probatoria degli atti delle indagini preliminari nel processo civile, la giurisprudenza di legittimità oscilla tra un orientamento che conferisce a tali atti valenza di prova liberamente valutabile (sul punto cfr. Cass. civ., 1° febbraio 2023, n. 2947; conf. Cass., 15 ottobre 2004, n. 20335: «[...] nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, come ne caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse») e un orientamento (Cass. ord., 19 luglio 2019, n. 19521; Cass. 20 dicembre 2001, n. 16069; Cass., 2 luglio 2010, n. 15714) che, invece, ad essi assegna valore di mera prova indiziaria («Il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità. Ne consegue, da un canto, che anche una consulenza tecnica disposta dal Giudice per le indagini preliminari in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato, dall'altro, che in grado di appello, il giudice del gravame ha l'obbligo di estendere il proprio giudizio a tutte le risultanze probatorie e non limitarsi ad una rivalutazione della sola consulenza (benché la relativa valutazione debba sempre tener conto della circostanza che la consulenza si è formata o meno nel contraddittorio tra le parti, correlandola, se del caso, alle dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria civile di primo grado)»).

26.2.3 In conclusione, in virtù dei principi illustrati, questa Corte non può dirsi vincolata, nell'esame dei fatti, al contenuto degli atti di indagine, né alle statuizioni della sentenza penale di assoluzione, la quale, come detto, non può avere alcuna efficacia di giudicato nel presente giudizio; come visto, essa può costituire, semmai, prova documentale liberamente apprezzabile dei fatti in essa accertati. Tutto ciò, peraltro, con la precisazione per cui nel caso di specie, la parte motivazionale della sentenza del Tribunale di Novara ha semplicemente dato atto, secondo gli *standard* probatori del processo penale, della carenza di uno degli elementi costitutivi dei reati contestati (rispettivamente, l'indebito vantaggio patrimoniale e la falsità documentale), senza mai pronunciarsi circa l'avvenuta conclusione di un accordo fraudolento tra l'impresa aggiudicatrice e i soggetti coinvolti nella procedura, finalizzato a far ottenere una maggior somma alla prima in danno di [REDACTED].

26.3 Effettuate tali premesse, ritiene la Corte di poter procedere ora ad esaminare la domanda di nullità dell'accordo per illiceità della causa (art. 1343) ovvero per illiceità del motivo comune (art. 1345).

Ad avviso del Collegio, tale domanda deve ritenersi infondata, per le seguenti ragioni.

26.3.1 Con riferimento all'asserita nullità per illiceità del motivo comune (artt. 1345 e 1418, comma 2 c.c.), ritiene il Collegio che nel caso di specie non possa – neppure in astratto – ravvisarsi una siffatta invalidità, non sussistendo nella fattispecie concreta il requisito della comunanza (dell'intento illecito) richiesto dall'art. 1345 c.c.

Come noto, la giurisprudenza ravvisa tale requisito nell'ipotesi in cui entrambi i contraenti siano spinti dal medesimo interesse illecito alla conclusione del contratto (Cass., 11 agosto 1980, n. 4921) ovvero nell'ipotesi in cui una parte tragga consapevolmente profitto dal motivo (illecito) dell'altra, poiché in tal caso l'interesse a che tale finalità sia realizzata rende partecipe la parte di quell'illecito motivo (Cass., 25 giugno 1951, n. 1693).

Ebbene, nel caso di specie, la transazione di cui viene lamentata la nullità è intercorsa tra [REDACTED] e [REDACTED]; tuttavia, non poteva di certo dirsi che quest'ultima agisse spinta da un motivo illecito, né che da esso volesse trarre profitto, essendo del tutto all'oscuro dell'asserito accordo fraudolento intercorso tra la società aggiudicatrice e i soggetti deputati a gestire la procedura di accordo bonario, tanto da agire in giudizio per ottenerne la rimozione, in quanto ritenuto per essa pregiudizievole.

Per queste ragioni, l'accordo per cui è causa non può dirsi nullo per illiceità del motivo comune.

26.3.2 Parimenti, con riferimento al profilo della nullità per illiceità della causa (art. 1343 e 1418, comma 2 c.c.), la domanda deve ritenersi infondata.

26.3.2.1 Come noto, è illecita la causa quando, pur essendo la prestazione di per sé lecita, illecita risulta la sua deduzione in contratto, ossia il farsi oggetto di scambio; in altre parole, l'ordinamento disapprova la ragione, il senso – la causa, dunque – del contratto, il cui combinarsi delle prestazioni, pur se di per sé lecite, venga percepito come riprovevole.

L'art. 1343 c.c. dispone, infatti, che *«La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume»*, ossia quando è contraria, rispettivamente a norme che, in nome di interessi pubblici o generali prevalenti, proibiscono la stipulazione di quel determinato contratto ovvero ai principi politici, sociali, economici che sono alla base dell'ordinamento giuridico ovvero ancora ai canoni fondamentali di onestà pubblica e privata alla stregua della coscienza sociale in un determinato momento storico.

In dottrina, vengo portati quali esempi di contratti con causa illecita: il contratto di meretricio, il contratto di ricettazione, il contratto di corruzione impropria, il contratto di usura, ecc.; peraltro, taluni di siffatti contratti sono altresì contrari a norme imperative, spesso di matrice penale (si pensi ai contratti di ricettazione o di corruzione impropria), cosicché la nullità per illiceità della causa si sovrappone a quella prevista dal comma primo dell'art. 1418 c.c. (c.d. doppia illiceità).

26.3.2.2 Inoltre, la valutazione sull'illiceità della causa va effettuata alla luce della c.d. causa in concreto, ossia alla luce della sintesi degli interessi essenziali e individuali che le parti hanno inteso perseguire mediante la stipulazione di quel contratto. Sul punto, la Suprema Corte (Cass., 18 febbraio 2000, n. 1898) ha avuto modo di affermare che *«il giudice, nel procedere all'identificazione del rapporto contrattuale, alla sua denominazione ed all'individuazione della disciplina che lo regola, deve procedere alla valutazione "in concreto" della causa, quale elemento essenziale del negozio, tenendo presente che essa si prospetta come strumento di accertamento, per l'interprete, della generale conformità a legge dell'attività negoziale posta effettivamente in essere, della quale va accertata la conformità ai parametri normativi dell'art. 1343 cod. civ. (causa illecita) e 1322, secondo comma, cod. civ. (meritevolezza di tutela degli interessi dei soggetti contraenti secondo l'ordinamento giuridico)»*, chiarendo (Cass., 16 maggio 2017, n. 12069) altresì che *«la causa in concreto - intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato - conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra.»*

Del resto, la giurisprudenza di legittimità (Cass., 11 maggio 1987, n. 4333; conf. Cass., 4 aprile 2003, n. 5324) aveva da tempo altresì precisato che *«l'illiceità della causa, sia nell'ipotesi di contrarietà della stessa a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 cod. civ.) sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge (art. 1344 cod. civ.), presuppone un comune intento delle parti, attenendo tale illiceità alla funzione - necessariamente comune - cui è destinato il negozio, ovvero all'intento di eludere una norma imperativa mediante il negozio in frode alla legge»* e che *«l'illiceità della causa [...] non può essere ravvisata nell'approfittamento da parte di uno dei contraenti dello stato di errore in cui versa l'altro contraente circa una qualità dell'oggetto, che integra invece un'ipotesi di vizio del consenso*

sanzionabile con i diversi rimedi dell'annullabilità della convenzione» (Cass., 18 febbraio 1983, n.1244; conf. Cass., 29 gennaio 1983, n. 826).

26.3.2.3 Ebbene, ciò che, in sostanza, si desume dall'analisi delle pronunce citate è che la contrarietà della causa concreta a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume deve essere nota e condivisa da entrambe le parti, nel senso che ambo i contraenti devono perseguire per mezzo di quel contratto un interesse illecito, che in tal modo penetra nella causa stesso del negozio. Non si ha, invece, causa illecita allorquando uno dei due contraenti non sia portatore di un interesse illecito che si oggettivizza nello scambio, rendendolo vietato; ciò che accade, ad esempio, nei casi in cui la conclusione del contratto sia indotta da un comportamento fraudolento dell'altra parte: in tali ipotesi, il negozio concluso rimane pienamente valido, in quanto il sinallagma, *ex se*, non può ritenersi illecito, realizzando un assetto non riprovevole per l'ordinamento. Al contrario, l'illiceità va ravvisata nel procedimento formativo del negozio, in cui è stata la volontà della parte "ingannata" ad essere viziata: conseguentemente, il rimedio esperibile per rimuovere gli effetti del contratto dannoso sarà rappresentato dall'azione di annullamento (per dolo, errore o violenza, a seconda del caso concreto), e non dall'azione di nullità.

Al riguardo, deve essere richiamata la nota distinzione giurisprudenziale tra norme di comportamento e norme di validità (cfr. Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724), in relazione alla quale si è affermato che la violazione delle prime comporta l'annullamento del negozio (e l'eventuale responsabilità risarcitoria dell'autore dell'illecito), ma non anche la sua nullità, salvo che questa sia prevista espressamente da una norma di legge. In altri termini, laddove l'attività fraudolenta (o, addirittura, criminosa) di una parte determini un vizio della volontà contrattuale dell'altra, è tale vizio che deve essere fatto valere mediante l'azione di annullamento; se, invece, la finalità lesiva dell'interesse tutelato dalla norma imperativa è comune alle parti e si concretizza in un sinallagma ritenuto riprovevole, allora la causa sarà illecita e il negozio sarà affetto da nullità.

Conforme a tale intendimento è l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. *ex multis* Cass., 26 maggio 2008, n. 13566; Cass., 31 marzo 2011, n. 7468) che in relazione al reato di truffa consumato mediante contratto nega che il reato sia causa di nullità, rilevando piuttosto gli estremi del dolo civile e la sanzione dell'annullabilità.

26.3.3 Ebbene, è proprio alla luce di tali coordinate ermeneutiche che, ad avviso del Collegio, non possono ravvisarsi nel caso concreto gli estremi della illiceità della causa dell'accordo bonario sottoscritto da [REDACTED].

È, infatti, la stessa prospettazione della vicenda proposta dal [REDACTED] ad evidenziare un vizio nella formazione della volontà contrattuale, e non di illiceità della causa. [REDACTED] si duole, invero, della sconvenienza di una transazione stipulata in virtù di un comportamento fraudolento asseritamente tenuto dall'impresa appaltatrice in accordo con i soggetti deputati a gestire la procedura di accordo bonario, comportamento che avrebbe indotto i vertici del [REDACTED] a

concludere una transazione sostanzialmente iniqua, in virtù della ritenuta fondatezza di riserve, in realtà ingiustificate.

I fatti costitutivi allegati da [REDACTED], dunque, non sono idonei a fondare un'azione di nullità per illiceità della causa, in quanto il negozio stipulato (la transazione) non può dirsi che realizzi uno scambio vietato dall'ordinamento, neppure alla luce della tesi della c.d. causa in concreto, in quanto l'interesse singolare e concreto che perseguiva [REDACTED] mediante quello scambio (prevenire una futura lite sulle riserve iscritte a mezzo di reciproche concessioni) non poteva di certo ritenersi illecito. Al contrario, [REDACTED] ha dedotto fatti (le irregolarità riscontrate nell'espletamento della procedura di accordo bonario, la falsità delle comunicazioni del direttore dei lavori, ecc.) che potrebbero astrattamente ritenersi sintomatici, piuttosto, di condotte ingannevoli tenute da [REDACTED] e da terzi (i soggetti incaricati di gestire la procedura) nella fase formativa del contratto, comportamenti che avrebbero influenzato la volontà del [REDACTED] nel senso di addivenire ad una transazione per esso pregiudizievole. Tuttavia, trattandosi di violazione di norme comportamento, e non di validità, nessuno spazio può riconoscersi all'azione di nullità.

26.3.4 La bontà di tali conclusioni, peraltro, si evince se si pone mente al fatto che nel caso di specie ad essere affetto da nullità dovrebbe essere l'asserito accordo (mai provato), *latu sensu* corruttivo, intervenuto tra l'impresa aggiudicatrice e i soggetti deputati alla gestione della procedura (R.U.P., Direttore dei lavori e Presidente della commissione tecnica): invero, una siffatta pattuizione sarebbe certamente nulla per violazione di una norma imperativa e per illiceità della causa, ma alle medesime conclusioni non può pervenirsi anche per il negozio che, in virtù di tale illecito comportamento, sia stato stipulato dalla parte "ingannata", la quale, invece, avrà come rimedio l'azione di annullamento. A ben vedere, il caso di specie rispecchia perfettamente la situazione in cui un soggetto induca un altro a stipulare un contratto in virtù di artifici e raggiri (penalmente rilevanti) posti in essere con l'aiuto di terzi: in siffatta ipotesi sarà certamente ravvisabile il reato di truffa, l'eventuale accordo tra la parte infedele e il terzo, finalizzato ad ingannare altri, sarà nullo per illiceità della causa, mentre il contratto stipulato dalla parte raggirata sarà annullabile, e non nullo.

26.3.5 Ritiene comunque la Corte che nel caso concreto non siano nemmeno rinvenibili elementi sufficienti per una declaratoria di illiceità della causa dell'accordo bonario concluso dalle parti. Da un lato, infatti, le irregolarità riscontrate nella procedura di accordo bonario (il ritardo nell'acquisizione della relazione della commissione di collaudo, le discrasie presenti nelle comunicazioni del direttore dei lavori inviate al R.U.P., ecc.) non costituiscono *ex se* sufficienti indici sintomatici di un'illiceità della causa, trattandosi di irregolarità procedurali prive di univoca valenza sintomatica di un intento fraudolento dei soggetti coinvolti ai danni della stazione appaltante, potendo ben essersi trattate di semplici errori dovuti a negligenza dei funzionari di [REDACTED].

Da altro lato, le dichiarazioni rilasciate dall'Arch. [] in sede di indagini preliminari non sono munite di sufficiente valenza probatoria per poter conferire alle irregolarità riscontrate nella procedura un significato sintomatico dell'accordo fraudolento asseritamente intervenuto tra l'impresa appellante, il R.U.P. e il direttore dei lavori. Come sopra delineato, infatti, gli atti di indagine hanno valore meramente indiziario o, comunque, di prova liberamente apprezzabile dal giudice civile, il quale dunque ne deve valutare l'attendibilità alla luce dell'intero compendio probatorio in atti.

Nella fattispecie concreta, le affermazioni dell'Arch. [] non risultano corroborate da alcun altro elemento idoneo a fornire loro una qualche credibilità. Invero, nel presente giudizio non è stata fornita alcuna altra prova da cui potesse trarsi conferma della bontà di tali dichiarazioni. Pertanto, in assenza di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti che possano confermare l'attendibilità delle sommarie informazioni così assunte, le irregolarità riscontrate nella procedura di accordo bonario non possono dimostrare *ex se* l'illiceità della causa dell'accordo concluso, trattandosi, come già detto, di elementi suscettibili di plurime interpretazioni.

26.4 Similmente, ritiene la Corte che non sia fondata nemmeno l'eccezione, sollevata da parte appellata in primo grado (da intendersi qui interamente richiamata), secondo cui l'accordo bonario in questione dovrebbe ritenersi nullo per violazione del limite del 20% delle riserve iscrivibili previsto dall'art. 240-*bis* del d.lgs. 163/2006.

26.4.1 Come anche evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 109 del 27 maggio 2021, tale norma è stata introdotta nel codice dei contratti pubblici con il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106.

Per comprendere le ragioni di tale novella legislativa, occorre considerare che, nella prassi, si è fatto spesso un utilizzo improprio dell'istituto delle riserve, al fine di avanzare pretese non giustificate dal regolamento contrattuale o non conformi alle previsioni legali sulle procedure che danno accesso a possibili modifiche dell'originario accordo. Non può dubitarsi, invero, che il riconoscimento di richieste con l'accordo bonario, in difformità dal chiaro dettato normativo degli artt. 132 del d.lgs. 163/2006 e 161, commi 1, 2 ed 11 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, faccia illegittimamente deviare l'esecuzione dell'appalto dall'interesse pubblico cristallizzato nella fase costitutiva del contratto e riflesso nella disciplina che regola le sue possibili modifiche per effetto di sopravvenienze.

L'art. 240-*bis*, comma 1, del d.lgs. 163/2006, nel prevenire simili e altri abusi nell'utilizzo dell'istituto delle riserve, ha inteso, dunque, preservare interessi riconducibili agli artt. 81 e 97 Cost. (sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione), nonché, indirettamente, tutelare la concorrenza. Non era, infatti, infrequente l'aggiudicazione di appalti a favore di imprese che, confidando nella possibilità di conseguire, grazie agli accordi bonari, guadagni aggiuntivi e non dovuti, proponessero offerte notevolmente ribassate.

26.4.2 In tale quadro occorre poi sottolineare come la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., 27 maggio 2021, n. 109) e di merito (App. Roma, 11 maggio 2023, n. 3370) abbia avuto modo di precisare che la previsione del limite del 20% (*"l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale"*) non si riferisce alla possibilità di esercitare il proprio diritto di azione relativo alle riserve iscritte da parte dell'appaltatore, ma (soltanto) alla procedura di accordo bonario di cui al precedente testo dell'art. 240 del d.lgs. n. 163/2006. Depone in tal senso non solo la considerazione per cui altrimenti verrebbe arbitrariamente limitato un fondamentale diritto dell'appaltatore, ma, prima ancora, l'espressa indicazione contenuta nell'art. 4.1 del d.l. n. 70/2011 – che, alla lett. f), individua la finalità della disposizione nella *"riduzione della spesa per gli accordi bonari"* – e la circostanza che l'art. 240-bis è una disposizione normativa che completa quanto disposto con l'art. 240, il quale disciplina, appunto, l'accordo bonario.

26.4.3 Ciò premesso, la questione che fa da sfondo all'eccezione di [] è se il limite *de quo* vada calcolato sull'importo delle riserve iscritte dall'appaltatore oppure su quello che in concreto può essergli riconosciuto.

Nel caso di specie, infatti, l'appaltatore aveva originariamente iscritto riserve per il complessivo importo di € 4.878.151,65 su un compenso pari € 11.580.666,91, dunque oltre il limite del 20%, cosicché, se si accogliesse il criterio di calcolo basato sulla somma iscritta a titolo di riserve dall'appaltatore, l'accordo sarebbe irrimediabilmente nullo.

Ritiene il Collegio, in conformità alla giurisprudenza in materia (cfr. App. Roma, 11 maggio 2023, n. 3370; Trib. Roma-Sez. Spec. Imprese, 1° agosto 2025, n. 11523) che *«il limite percentuale dell'importo delle riserve rispetto all'importo del contratto non può ritenersi riferito all'ammissibilità dell'iscrizione della riserva né al contenuto della pretesa fatta valere dall'appaltatore in via giudiziaria, bensì all'importo complessivo che in concreto può essere riconosciuto in favore dell'appaltatore medesimo nel corso dello specifico procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 240 del codice degli appalti.»*

Tale soluzione, ad avviso della Corte, è infatti coerente con la stessa *ratio* di tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione alla base della norma: prendere a riferimento l'importo delle riserve iscritte dall'appaltatore significherebbe, invero, precludere alla stazione appaltante l'accesso a tale (utile) strumento di soluzione stragiudiziale delle controversie sulla scorta di una mera valutazione dell'appaltatore.

Nel caso di specie, non essendo stato superato in concreto il limite del 20% dell'importo contrattuale, l'accordo bonario concluso deve ritenersi, dunque, pienamente valido.

27. Ciò detto, la domanda di [] ha avuto ad oggetto, però, oltre all'accertamento della validità dell'accordo, anche la richiesta di condanna di [] al pagamento del saldo ancora dovuto (€ 648.000,00) e alla restituzione della prima rata (€ 432.000,00), dall'impresa stessa riconsegnata in adempimento della sentenza non definitiva, *"previa occorrendo accertamento in*

via incidentale della nullità o comunque inefficacia dell'Ordinanza del 24 dicembre 2019 di [REDACTED]".

Come detto, con ordinanza presidenziale del 24.12.2019 [REDACTED] aveva infatti annullato in autotutela la precedente ordinanza del 25.07.2017 di approvazione dell'accordo bonario sottoscritto in data 31.07.2017, così sostanzialmente recedendo dal contratto sottoscritto.

Per l'effetto, si pone dunque in questa sede l'ulteriore questione, a valle dell'accertata validità dell'accordo, della legittimità e dell'efficacia di tale provvedimento, posto, appunto, che la sua eventuale regolarità comporterebbe la perdurante efficacia e vincolatività della transazione conclusa.

27.1 Ritiene il Collegio che l'ordinanza presidenziale del 24.12.2019 di [REDACTED] non sia conforme alla legge e, come tale, debba essere disapplicata da questa Corte, con conseguente piena vincolatività ed efficacia dell'accordo bonario sottoscritto e con conseguente diritto [REDACTED] al pagamento del saldo ancora dovuto (€ 648.000,00), nonché alla restituzione della rata di acconto (euro 432.000) e degli interessi moratori, rispettivamente restituita e corrisposti da [REDACTED] in adempimento della sentenza non definitiva di primo grado.

27.1.1 Invero, al di là della formale qualificazione di tale ordinanza quale provvedimento di annullamento d'ufficio o di revoca, tale atto risulta innanzitutto affetto da vizio di violazione di legge, in particolare per violazione dell'art. 3, l. 241/1990, in ragione dell'oscurità e perplessità della motivazione.

Tale norma dispone, infatti, che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. In merito, la giurisprudenza amministrativa (cfr. *ex multis*, T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, 26/04/2024, n. 8243) ha avuto modo di statuire che *«la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni; occorre, in altri termini, che l'autorità emanante ponga il destinatario dell'atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese»*, (T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 01/10/2020, n. 879) costituendo la motivazione del provvedimento *"il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della l. 241/1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile"* (tra le molteplici, Consiglio di Stato sez. VI, 20/12/2021, n. 8449). Pertanto, per quanto non sia naturalmente possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile di corredo motivazionale, atteso che la profondità dell'impianto varia in ragione del variare delle fattispecie e dell'incidenza dell'interesse pubblico perseguito sugli interessi privati et similia, è sempre invece necessario che siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere

enunciazioni che non chiariscono quale sia, in concreto, il problema rilevato» (T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, 26/04/2024, n. 8243, cit.).

Ebbene, nel caso concreto risulta di palmare evidenza come l'ordinanza presidenziale di [REDACTED] rechi una motivazione del tutto confusa, perplessa e apparente (*« - visto l'esito delle acquisizioni documentali del 18 ottobre e del 14 dicembre 2017 da parte della Guardia di finanza, su delega della Procura della Repubblica di Novara, aventi ad oggetto proprio l'accordo bonario di cui trattasi; - tenuto conto che l'acquisizione posta in essere, verosimilmente, è il prodotto di una indagine finalizzata ad accertare l'esistenza di una sorta di illusionismo prospettico visivo, in quanto in palese contraddizione con quanto riportato dalla relazione della commissione di collaudo tecnico amministrativo»*), atteso che dalla lettura del provvedimento ben emerge come il [REDACTED], di fatto, non abbia esplicitato le ragioni giustificatrici della decisione, omettendo di indicare (se non con formula del tutto vaga e indeterminata *"accertare l'esistenza di una sorta di illusionismo prospettico visivo"*) quali fossero le finalità dell'indagine che ha portato all'(avvenuta) acquisizione documentale e perché l'esistenza di una siffatta indagine avrebbe potuto integrare i presupposti di cui all'art. 21-*nonies* o quelli di cui all'art. 21-*quinquies*, l. 241/1990.

27.1.2 Il provvedimento risulta comunque viziato anche sotto il profilo sostanziale, atteso che, a prescindere dalla sua qualificazione quale revoca o annullamento d'ufficio, non sussistevano al momento della sua adozione le esigenze di pubblico interesse necessarie ai fini della sua adozione. Ed infatti, la circostanza che a quel tempo pendessero indagini preliminari relativamente al rapporto in oggetto non poteva certamente costituire *ex se* valido motivo di interesse pubblico, posto che nel caso concreto: *a)* non era ancora noto chi fossero i soggetti indagati, quali fossero le imputazioni e per quali tipi di irregolarità si stesse indagando e *b)* non era ancora stata esercitata l'azione penale e quindi non era dato sapere se dalle indagini in corso stessero emergendo o meno elementi idonei a sostenere l'accusa in dibattimento, tali da poter giustificare l'esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante.

Anzi, l'adozione di un siffatto provvedimento in uno stadio ancora embrionale delle indagini preliminari sarebbe stata sfavorevole per l'interesse pubblico, traducendosi sostanzialmente in un recesso immotivato da un contratto ancora pienamente vincolante per la stazione appaltante, con il rischio di esporre quest'ultima ad eventuali azioni risarcitorie proposte dall'appaltatore.

27.3 Per tali ragioni l'ordinanza presidenziale del 24.12.2019 deve ritenersi illegittima e, per l'effetto, deve essere disapplicata da questa Corte.

27.4 L'illegittimità dell'ordinanza di [REDACTED] adottata in autotutela si traduce dunque in un recesso ingiustificato dall'accordo bonario *de quo*, in quanto la mancanza dei presupposti per l'adozione di tale provvedimento rende evidente che il potere amministrativo è stato esercitato non per ragioni di pubblico interesse, ma al recondito fine di dispiegare effetti inibitori sull'efficacia del contratto di transazione stipulato tra le parti. Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 26.03.15 n. 210; Cons. Stato, sez. III, 07/07/2011,

n. 4083), una volta che l'Amministrazione, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, ponga in essere atti di transazione, soggetti alla normale disciplina civilistica, essi vengono sottratti ad ogni possibilità di successiva rimozione mediante provvedimenti di autotutela, mancando il potere di incidere autoritativamente sugli effetti di un negozio privatistico. In buona sostanza, la P.A. non ha il potere di sciogliersi unilateralmente dal vincolo della transazione stipulata con soggetti terzi, essendo onerata, piuttosto, di agire dinanzi al giudice civile per l'accertamento della nullità del contratto ovvero per una pronuncia costitutiva che ne disponga l'annullamento o, comunque, la perdita degli effetti. Reputa, infatti, il Collegio che, anche nell'ambito dei rapporti privatistici in cui è parte la P.A., non si possa prescindere dal principio generale espresso dall'art. 1372 c.c., secondo cui *"il contratto ha forza di legge tra le parti"*: da qui l'impossibilità, anche per l'Amministrazione, di sciogliersi unilateralmente dal vincolo, se non per cause ammesse dalla legge.

27.5 Per l'effetto, in totale riforma della sentenza non definitiva impugnata, deve essere dichiarata la piena validità ed efficacia dell'accordo bonario per cui è causa e pertanto [redacted] deve essere condannata al pagamento del saldo residuo, pari ad euro 648.000,00, nonché alla restituzione della rata di acconto (euro 432.000) e degli interessi moratori, rispettivamente restituita e corrisposti da Pt_3 (come risultante da contabili rateali di bonifico non contestate) in adempimento della sentenza non definitiva di primo grado, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, dalla data del 31 ottobre 2017 (termine dilatorio di 90 gg. dalla data della stipula dell'accordo, ivi espressamente previsto) fino al saldo, nonché, in ragione del comma terzo dell'art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69, gli interessi anatocistici dalla data del deposito del ricorso amministrativo presso il TAR Piemonte fino al saldo (deposito che, nel caso del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 45 c.p.a., segue la notifica alle controparti, solo successivamente al quale può parlarsi di litispendenza, dovendo trovare conferma il principio di cui Cons. Stato, [redacted] Plen., 28 luglio 1980, n. 35, valevole anche alla luce del sopravvenuto d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, secondo cui la litispendenza nel processo amministrativo è l'effetto di una fattispecie complessa, i cui co-elementi debbono ritenersi costituiti dalla notifica e dal deposito. In termini, anche: Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2001, n. 6333; 7 gennaio 2013 n. 22; 19 dicembre 2016, n. 5363).

V. Le censure assorbite: il secondo e il terzo motivo di appello

28. Quanto esposto ai punti precedenti e quanto si dirà in prosieguo assorbe l'ulteriore domanda di parte appellante (peraltro genericamente formulata e non articolata in alcuna specifica censura alle sentenze di primo grado) afferente all'accertamento dell' *«inadempimento dell' [redacted] alle obbligazioni assunte nei confronti dell' [redacted] a norma di legge e del contratto di appalto del 7 ottobre 2013 e successivo atto di sottomissione»*.

29. Quanto sopra esposto, assorbe altresì il secondo e il terzo motivo di reclamo, motivi – come detto – corredati entrambi da plurimi profili e proposti in via subordinata per il caso di mancato accoglimento del primo.

VI) Quarto motivo di appello: sulle riserve A), B), C), D)

30. Con il quarto motivo di appello [redacted] si duole del mancato e/o parziale accoglimento delle riserve di cui alle lettere A), B), C), D), iscritte in calce al Certificato di Collaudo del 22 maggio 2020, a fronte delle asserite detrazioni illegittime operate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 227, c. 3, D.P.R. 207/2010.

31. Prima di procedere all'analisi delle singole riserve, il Collegio ritiene di precisare che, ai fini della soluzione delle questioni sollevate dall'appellante, non risulta necessario fare riferimento alle conclusioni del CTU, trattandosi di tematiche risolubili a mezzo della corretta applicazione delle norme giuridiche attinenti alla fattispecie concreta, senza che siano necessarie valutazioni di tipo tecnico.

32. Ciò premesso, si ritiene di poter trattare congiuntamente le doglianze relative alle riserve A), B) e C).

33. Al di là della fondatezza o meno delle riserve, le domande di [redacted] dirette ad ottenere la restituzione delle detrazioni illegittime applicate debbono essere rigettate, come già ritenuto dal Tribunale, seppur sulla scorta di una differente motivazione.

Il rigetto di tali domande, in particolare, si fonda sull'assorbente ragione per cui in relazione a tutte e tre le richieste restitutorie azionate non è stato nemmeno allegato l'inadempimento della stazione appaltante, e cioè l'avvenuta detrazione operata sul corrispettivo pattuito.

33.1 E' ben nota in giurisprudenza e in dottrina la differenza tra domande e riserve e, in particolare, come è stato sottolineato (cfr. in giurisprudenza Trib. Firenze, Sez. spec. imprese., 24/04/2020, n. 978), le riserve, disciplinate dagli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010, non sono propriamente domande, ma sono invece una parte strumentale della domanda: attraverso tale istituto, l'esecutore si "riserva" di avanzare specifiche contestazioni su eventi da cui sarebbero derivati maggiori oneri, evitando che si cristallizzino le registrazioni della contabilità di cantiere operate dalla stazione appaltante. Più precisamente, la riserva costituisce un espediente tecnico per dare all'appaltatore la possibilità di firmare il registro di contabilità facendo salvo per un tempo determinato il diritto di contestazione e di proporre le proprie domande. Nella pratica, con linguaggio figurato, il termine "riserva" viene adoperato per indicare anche la domanda, ma la prima, a rigore, è solo una parte strumentale della seconda, consistendo in una dichiarazione dell'appaltatore tesa a impedire che il fatto o l'atto possa valere o interpretarsi come rinuncia a un diritto o a un interesse altrimenti tutelato. Non vi è dubbio, dunque, sul fatto che l'istituto delle riserve attenga al diritto privato, costituendo pretese che l'appaltatore avanza all'Amministrazione,

intesa come contraente e non come autorità (Cass., 1° ottobre 2014, n. 20722; Cass., 13 luglio 2012, n. 12017; Cass., 23 maggio 2008, n. 13426; Cass. Sez. Un., 5 aprile 2005, n. 6992).

Le domande dell'appaltatore, invece, non si identificano con le riserve, ma costituiscono il loro oggetto, risolvendosi in una richiesta di rettifica della contabilità e della sua integrazione con le somme e per i titoli che l'appaltatore ha l'onere di specificare. Le domande oggetto di riserva, dunque, hanno per contenuto pretese di natura patrimoniale che, come accade per tutti gli altri rapporti di diritto privato, ove non accolte dall'altro contraente (in questo caso dalla stazione appaltante), ben possono essere fatte valere in giudizio. La loro peculiarità attiene alla necessità di iscrizione, a pena di decadenza, negli atti contabili, ma, ad eccezione di questo profilo, tali domande non differiscono in nulla dalle analoghe domande tra privati (cfr. sul punto anche Corte Cost., 15 aprile 2021, n. 109). Conseguentemente, la pretesa, già al momento dell'apposizione della riserva, deve essere individuata nel titolo e nella somma richiesta (si potrebbe dire nella *causa petendi* e nel *petitum*), occorre cioè che siano chiaramente esposti gli elementi atti a identificare la pretesa (c.d. onere di esplicazione della riserva), di guisa che l'Amministrazione possa esaminarla, conoscendo che cosa si chiede ed il motivo per cui lo si chiede. Una pretesa non formulata in questo modo o a carattere indeterminato per il titolo o per la somma richiesta non ottempererebbe al dettato dell'art. 190, c.5 del D.P.R. 207/2010 e renderebbe inefficace la domanda proposta.

33.2 Nel caso di specie, però, già le domande di restituzione delle somme indicate con le riserve in questione debbono ritenersi generiche, in quanto carenti di uno degli elementi fondanti la richiesta, e cioè l'enunciazione dell'inadempimento della stazione appaltante nel pagamento della totalità del compenso pattuito.

33.3 Per analoghe ragioni, e cioè per la mancata ottemperanza all'onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, debbono essere rigettate le relative domande di condanna proposte nel presente giudizio.

Come detto, le domande oggetto di riserva non differiscono in alcun modo dalle domande di adempimento formulate tra privati, cosicché ad esse deve trovare applicazione il consolidato principio (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533), secondo cui *«In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa»*.

Ora, dalla lettura degli atti processuali non risulta che [] abbia mai questo inadempimento di controparte, non avendo mai affermato di aver ricevuto un corrispettivo inferiore a quello pattuito a cagione dell'indebita applicazione della detrazione (né tantomeno avendo indicato la minor somma percepita), essendosi semplicemente limitata a contestarne l'illegittima iscrizione nel

certificato di collaudo, il quale, tuttavia, costituisce una mera proposta di applicazione delle detrazioni (che ben può essere successivamente disattesa dall'Amministrazione) e, dunque, nulla prova circa la successiva effettuazione delle stesse.

Per tali ragioni, e cioè per carenza di allegazione di uno dei fatti costitutivi della pretesa, la domanda di condanna relativa alle detrazioni in questione deve essere rigettata.

34. L'appaltatore ha, infine, iscritto la riserva D) ("Oneri e danni per ritardato collaudo delle opere"), per un importo di euro 606.047,81, suddivisa nelle seguenti voci:

- I - Maggiori oneri e costi per il mantenimento della garanzia fideiussoria;
- II - Interessi passivi maturati sulla rata di saldo delle ritenute a garanzia;
- III- Costi diretti sostenuti dal 18/05/2017 al 08/06/2020;
- IV - Spese generali improduttivamente sostenute dal 18/5/2017 al 8/6/2020.

34.1 Con riferimento alla voce I) della riserva, ritenuta fondata dal primo giudice, ma da ricomprendersi nelle spese generali di cui alla voce IV), parte appellante non ha mosso alcuna censura alla sentenza impugnata. Su tale statuizione si è dunque formato il giudicato interno.

34.2 Con riferimento alla voce II), la censura deve ritenersi inammissibile.

Tale riserva, invero, è stata iscritta nel certificato di collaudo per "*Interessi passivi maturati sulla rata di saldo ritenute a garanzia dal 16 agosto 2017 all'8 giugno 2020*". Nell'atto di citazione in appello **Pt_3** ha affermato testualmente: "*In particolare per quanto riguarda gli interessi passivi, che il Tribunale ha escluso, è vero invece che, alla luce di quanto eccepito al paragrafo che precede, il conto finale dovrà essere rideterminato con la certificazione di un credito dell'appaltatore, che ha pertanto diritto agli interessi per il ritardato pagamento della rata di saldo.*" Il "*paragrafo che precede*" riguarda le censure mosse alle statuizioni del Tribunale relative alle asserite illegittime detrazioni a fronte delle quali l'appaltatore aveva iscritto le riserve A)-C).

E' la stessa parte appellante, dunque, che nell'articolare la doglianza non spiega se essa si riferisca agli interessi maturati sulle somme ancora dovute a cagione dell'asserita illegittimità delle detrazioni effettuate ai sensi comma terzo dell'art. 227 del D.P.R. 207/2010 ovvero agli interessi maturati sulle somme trattenute a titolo di c.d. ritenute a garanzia, istituto questo previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e diverso dalle detrazioni di cui al comma terzo dell'art. 227 del medesimo decreto, a cui sembra invece far riferimento la voce II della riserva *de qua*.

Tale doglianza, caratterizzata da un'esposizione perplessa e che, in definitiva, non si confronta con la sentenza appellata, deve dunque essere dichiarata inammissibile, per violazione dell'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c.: e ciò in ottemperanza al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui «*il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, [...] in quanto pregiudica l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura*

l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata [...]» (Cass. civ., sez. II, ord., 16 marzo 2023, n. 7600).

34.3 Con riferimento alla voce III) della riserva in questione afferma l'appellante che sono dovuti altresì gli oneri di custodia delle opere, di cui sarebbe stato fornito riscontro documentale e che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non possono essere ricompresi nelle spese generali, ove, come nella specie, si assista ad un'indebita protrazione del vincolo contrattuale per colpa esclusiva della stazione appaltante.

La richiesta è infondata, atteso che la documentazione prodotta a dimostrazione delle spese sostenute per gli oneri di custodia è rappresentata unicamente da un documento redatto da **Pt_3** dunque di formazione unilaterale, contenente una tabella indicante le voci di spesa per i singoli sopralluoghi effettuati, senza, però, che venga fornita alcuna ulteriore prova dell'effettiva esecuzione di tali visite o dell'effettivo esborso di denaro sostenuto.

34.4 Con riguardo, infine, alla voce IV) l'appellante si duole dell'errata *"valutazione delle spese generali operata dal Tribunale, avendo l'appaltatore quantificato tale voce di danno limitatamente a quelle che continuavano ad operare nelle more della emissione del Certificato, che riguardavano le spese amministrative di impresa ancora attive, quantificabili nella misura del 4% annuo dell'importo netto di appalto, ridotto di spese generali ed utile e rapportato al tempo di ritardo, la cui valutazione si ritiene corretta e congrua. Al riguardo anche il CTP **Pt_3** nelle Relazioni del 07.04.2023 (pagg. 60-63) e del 31.03.2023 (pagg. 60-62), allegate alla RCTU, aveva dimostrato la sostanziale legittimità e congruità delle richieste dell'appaltatore ritenendo riconoscibile un importo non inferiore ad euro 592.157,05."*

La censura è inammissibile, omettendo anch'essa di confrontarsi con la pronuncia impugnata e di confutarne i relativi argomenti. E, invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., *«[...] deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, [...] tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; conf. Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2022, n. 36481; Cass., 9 novembre 2023, n. 31170)».*

In particolare, nel caso di specie, l'appellante ha riproposto in maniera acritica le proprie deduzioni e le conclusioni cui era pervenuto il CTP, senza però spiegare perché il criterio di calcolo prescelto dal CTU, e poi recepito dal Tribunale, fosse errato. Per queste ragioni, la censura è inammissibile.

VII) La domanda risarcitoria proposta da in primo grado

35. Nell'atto di citazione di primo grado CP_3 aveva proposto domanda di risarcimento danni così articolata: "_____ avrà inoltre diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti nella vicenda per cui è processo per le ragioni che seguono.

All'esito della conclusione dei lavori infatti la Commissione di collaudo ha infatti rilevato che nell'esecuzione dell'appalto _____ non ha eseguito opere previste nel capitolato oltre a non avere adempiuto ad oneri di manutenzione contrattualmente previsti.

La Commissione di collaudo ha infatti accertato la mancata realizzazione di "migliorie", la collocazione di massi in pietra naturale da scogliera nella Roggia Zainera alla confluenza del canale scaricatore con caratteristiche petrografiche (i.e. massi non granitici) diverse da quelle di progetto e capitolato speciale delle opere e l'inadempimento di una serie di obblighi di manutenzione, quali quelli relativi alle piantumazioni non attecchite, la mancata manutenzione della pista ciclabile e la mancata verniciatura degli organi di regolazione in testa allo scaricatore. Tali violazioni in assenza di Accordo bonario sarebbero state accertate e avrebbero attribuito ad CP_3 il diritto di applicare una riduzione sull'importo riconosciuto nel conto finale dei lavori approvato come detto in data 31 luglio 2017, senza riserve ai sensi dell'art. 227, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Poiché la sottoscrizione dell'Parte_11 non ha permesso alla stazione appaltante di iscrivere le dette riduzioni, CP_3 si troverà a dovere affrontare ulteriori costi e spese per porre rimedio alle violazioni dell'impresa appaltatrice, costi che costituiscono voci di danno risarcibile e possono quantificarsi nella somma di € 475.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa."

35.1 Il Tribunale aveva accolto tale domanda sulla scorta delle seguenti argomentazioni: "Come si è detto, la parte attrice ha individuato i contestati inadempimenti nelle detrazioni operate dalla Commissione di Collaudo per la mancata realizzazione di migliorie, per la collocazione di massi in pietra naturale da scogliera aventi caratteristiche petrografiche difformi rispetto a quelle previste dal CSA, nonché l'inadempimento relativo ad una serie di obblighi di manutenzione.

Tali detrazioni operate dalla Commissione in sede di Certificato di Collaudo corrispondono invero a quelle per cui sono state iscritte le riserve A), B) e C) sopra trattate.

Il CTU, nel richiamare le conclusioni e quantificazioni a cui è giunto in relazione alle predette riserve, ha riferito di non essere in grado di verificare se le predette detrazioni siano state o meno versate da parte dell'Appaltatore ed ha quindi proceduto ad illustrare due differenti ipotesi (cfr. relazione scritta a pag. 147):

1) se la detrazione non è stata versata, per quanto trattato nella riserve A, B e C, la parte attrice è in credito verso le parti convenute per le seguenti somme: Euro 65.896,50 + Euro 12.061,00 + Euro 111.171,52 = Euro 189.129,02;

2) se invece la detrazione è stata versata, per quanto trattato nella riserva A, parte attrice è in debito verso parte convenuta per l'importo di Euro 59.817,60.

In proposito, si deve osservare che il creditore che agisce in giudizio chiedendo il pagamento ha solamente l'onere di provare l'esistenza del titolo su cui fonda la propria pretesa, essendo sufficiente che si limiti ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre graverà invece su quest'ultimo l'onere di fornire la prova dell'avvenuto pagamento. Nel caso di specie, non si riscontra in atti alcun elemento comprovante l'avvenuto pagamento da parte dell'Appaltatore delle somme oggetto delle detrazioni operate dalla Commissione in sede di Certificato di Collaudo e, pertanto, deve optarsi per la prima delle predette ipotesi.

Pertanto, in merito al conteggio esposto dal CTU, le parti convenute hanno correttamente rilevato come la quantificazione finale non tiene conto dei crediti dell'Appaltatore pari a Euro 65.268,70 (rata di saldo) + Euro 2.155,40 (danni di forza maggiore) = Euro 67.424,10, considerati dallo stesso CTU nella prima parte della risposta al quesito, ma poi immotivatamente non conteggiati nelle conclusioni (cfr. pag. 52 della comparsa conclusionale delle parti convenute).

Pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, le parti convenute [redacted] e la [redacted] risultano tenute al risarcimento danni in favore della parte attrice dell'importo di Euro 121.704,92 (ossia Euro 189.129,02 – 67.424,10)."

36. Sul punto, [redacted] (a pagg. 98-101 dell'atto di citazione in appello) ha indicato di impugnare anche il capo di sentenza sulla domanda risarcitoria, ma poi non ha articolato alcuna censura in merito.

All'uopo pare opportuno ribadire che, come previsto dall'art. 342 c.p.c., l'atto di appello deve individuare, a pena di inammissibilità, lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: *i)* le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e *ii)* le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

In merito, la giurisprudenza (App. Firenze, 10/03/2015, n. 2077) ha avuto modo di affermare che *"Per superare il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve indicare le parti del provvedimento oggetto di impugnazione, deve esplicitare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado (suggerendo le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento in ordine alla ricostruzione del fatto), e deve altresì specificare la violazione di legge denunciata e il suo rapporto di causalità con l'esito della lite."*

Tutto ciò non è stato effettuato nel caso concreto, posto che, come detto, parte appellante si è limitata ad indicare il capo di sentenza impugnato, senza corredarlo, però, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e delle violazioni di legge denunciate. Le uniche censure presenti nell'atto concernono l'asserita illegittimità delle detrazioni effettuate, ma non anche la (diversa) domanda di risarcimento danni proposta da [redacted].

Tale doglianza deve perciò ritenersi inammissibile; per l'effetto, deve ritenersi formato il giudicato interno sulla domanda risarcitoria.

VIII. Quinto motivo di appello: sulla domanda di arricchimento senza causa

37. Con il quinto motivo di gravame, proposto in via ulteriormente subordinata, parte appellante si duole dell'errato rigetto della domanda (subordinata) di arricchimento senza causa da parte del Tribunale, in quanto, in ragione della fondatezza dei precedenti motivi di appello, ad essa certamente spetterebbe il diritto al risarcimento dei danni richiesti con l'apposizione delle predette riserve.

37.1 Il motivo deve ritenersi in parte assorbito, in parte infondato.

37.1.1 Con riferimento alle domande oggetto delle riserve dichiarate assorbite, la censura è, a sua volta, assorbita.

37.1.2 Con riferimento, invece, alle domande accolte (riserva D), voce IV) e a quelle non accolte, oggetto delle riserve A), B), C), D), voci I), II), III), il motivo è infondato, atteso che *«la proponibilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza "ab origine" dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento»* (Cass. n. 2350/2017; conf. Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n. 33954). In altri termini, *«il requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c. non suppone l'identità tra le due azioni, la cui diversità, al contrario, è supposta. Il principio [...] è che l'azione d'ingiustificato arricchimento, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito»* (Cass. Sez. un. 4 novembre 1996 n. 9531; Cass. n. 5396/2014).

Nel caso in esame la domanda di ingiustificato arricchimento è stata avanzata nonostante la sussistenza di altre azioni tipiche (quelle derivanti dalle rigettate domande oggetto di riserva), che sono state esperite da parte appellante per vedere soddisfatte le proprie pretese, la cui infondatezza, però, in ragione di quanto illustrato, non può comportare, neppure in via subordinata, la proponibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c.

IX) Sesto motivo di appello: sugli interessi ex d.lgs. 231/2002 e su quelli anatocistici

38. Con il sesto motivo di gravame parte appellante si duole della ritenuta qualificazione delle somme spettanti a [] di cui alle precedenti riserve, quali debiti di valore e non quali debiti di valuta, con la conseguenza per cui su tali somme dovranno essere riconosciuti all'appaltatore gli interessi legali e moratori ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

L'appellante afferma testualmente che *"Lo stesso Tribunale ha riconosciuto importi qualificabili debiti di valuta e non debiti di valore (si veda l'importo riconosciuto per la maggior posa di massi per il canale scaricatore di cui alla riserva n. 2 ovvero il riconoscimento degli interessi derivanti dal ritardo nella certificazione e pagamento del SAL n. 5 di cui alla riserva n. 5)."*; e sulla base di tale

affermazione viene poi costruita la censura, affermando che all'appaltatore spetterebbero gli interessi sulle somme di cui alle riserve 2,3,5,6,7,11,12 e A), B) e C), in quanto qualificate dal Tribunale come debiti di valuta.

39.1 La doglianza deve ritenersi in parte assorbita, in parte infondata.

39.1.1 Con riferimento alle domande oggetto delle riserve dichiarate assorbite, la censura è, a sua volta, assorbita.

39.1.2 Con riferimento, invece, alle domande rigettate, oggetto delle riserve A), B), C), D), voci I), II), III), e a quelle accolte (riserva D), voce IV), il motivo è infondato.

Con riguardo alle prime, infatti, l'accertata insussistenza del credito restitutorio (obbligazione principale), rende altresì inesistente l'obbligazione accessoria da interessi, cosicché risulta del tutto infondata la censura proposta.

Con riguardo alla seconda, il motivo deve ritenersi parimenti infondato, atteso che con la voce IV) della riserva D) parte appellante ha pacificamente fatto valere un credito risarcitorio (debito di valore) derivante dalla ritardata emissione del certificato di collaudo, come peraltro ammesso dalla stessa **Pt_3** che ha iscritto la riserva in questione per *"Oneri e danni per ritardato collaudo delle opere"* e che nell'esplicazione della riserva ha espressamente dichiarato che *"Allo stato, pertanto, il danno ad oggi subito per la mancata emissione del certificato di collaudo entro il termine del 18.5.2017 è pari complessivamente a euro 606.047,81 oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate nella misura che risulterà dovuta fino ad integrale soddisfo."*, e come sancito anche dal Tribunale con la sentenza definitiva impugnata.

40. Sotto un ulteriore profilo, con la medesima censura viene criticato l'operato del giudice di primo grado, affermando che *"Per quanto invece riguarda i debiti di valore risulta errato il calcolo eseguito dal Tribunale. In particolare il Giudice di prime cure, che, peraltro, nemmeno ha esplicitato i criteri esatti adottati per la determinazione degli interessi e rivalutazione monetaria, ha individuato quale dies a quo per la decorrenza degli interessi la data del 27 luglio 2017, desunta dalla relazione riservata della Commissione di Collaudo. Ma tale decisione si pone in contrasto con l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata dallo stesso Tribunale secondo la quale "...al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno dell'accertamento dell'evento dannoso...." (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n.3779)."*

41. La censura è fondata.

Invero, secondo il costante orientamento della Corte di legittimità (Cass. civ., sez. I, 27/12/2022, n. 37798; conf. Cass., 6 settembre 2022, n. 26202), *«in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verifica dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità*

extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli.»

Ebbene, nel caso di specie l'art. 10 del contratto di appalto prevedeva che il certificato di collaudo dovesse essere emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mentre l'effettiva emissione è avvenuta in data 22 maggio 2020. L'ultimazione dei lavori è avvenuta, secondo quanto certificato dallo stesso direttore dei lavori con verbale del 6 dicembre 2016, in data 18 novembre 2016.

L'inadempimento della stazione appaltante, dunque, si è verificato il giorno 18 maggio 2017, termine ultimo per l'emissione del certificato di collaudo secondo le pattuizioni contrattuali e data dalla quale è sorto l'evento dannoso per parte appellante, costituito, appunto, dalla ritardata emissione del certificato di collaudo. Pertanto, la decorrenza di rivalutazione e interessi compensativi dovrà essere operata da quel momento, e non dal 27 luglio 2017, come invece statuito dal Tribunale.

X. Settimo motivo di appello: sull'erronea compensazione delle spese di lite

42. Con il settimo motivo di gravame, parte appellante si duole dell'illegittima compensazione delle spese (processuali e di CTU) operata dal giudice di primo grado, atteso che, stante la fondatezza dei precedenti motivi di appello, le pretese d [REDACTED] debbono ritenersi fondate e, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto porre tali spese interamente a carico di parte attrice.

43. Ad avviso della Corte, il motivo è parzialmente fondato, alla luce dell'esito complessivo della lite, che giustifica la compensazione fino alla metà delle spese processuali e di CTU.

Invero, se, da un lato, l'esito complessivo di entrambi i gradi di giudizio evidenzia una situazione di soccombenza reciproca tra le parti, essendo state rigettate e/o dichiarate inammissibili alcune delle domande proposte da parte appellante e, per converso, accolta dal primo giudice la domanda risarcitoria proposta da CP_4, da altro lato, occorre considerare che la domanda di accertamento della validità dell'accordo bonario, proposta in principalità e sostanzialmente fondante l'appello, è invece stata pienamente accolta.

Per queste ragioni ritiene il Collegio di compensare fino alla metà anche le spese di CTU, nonché le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

XI. Conclusioni: le somme spettanti alle parti e la domanda di compensazione

44. Stante la pluralità delle domande e delle censure proposte, ritiene la Corte di dover effettuare un breve riepilogo delle somme spettanti alle parti, da compensare, secondo le richieste di parte appellante.

44.1 In relazione all'accoglimento del primo motivo di appello (validità dell'accordo bonario), spetta a parte appellante in linea capitale la somma di euro 648.000,00, a saldo dell'importo

pattuito in sede transattiva, nonché la restituzione della rata di acconto (euro 432.000) e degli interessi moratori, rispettivamente restituita e corrisposti da [REDACTED] in adempimento della sentenza non definitiva di primo grado.

A tale importo, costituente debito di valuta, debbono essere aggiunti altresì gli interessi ex d.lgs. 231/2002, dalla data del 31 ottobre 2017 (termine dilatorio di 90 gg. dalla data della stipula dell'accordo, ivi espressamente previsto) fino al saldo, nonché, in ragione del comma terzo dell'art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69, gli interessi anatocistici dalla data del deposito del ricorso amministrativo presso il TAR Piemonte fino al saldo (deposito che, nel caso del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 45 c.p.a., segue la notifica alle controparti, solo successivamente al quale può parlarsi di litispendenza, dovendo trovare conferma il principio di cui Cons. Stato, Plen., 28 luglio 1980, n. 35, valevole anche alla luce del sopravvenuto d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, secondo cui la litispendenza nel processo amministrativo è l'effetto di una fattispecie complessa, i cui co-elementi debbono ritenersi costituiti dalla notifica e dal deposito. In termini, anche: Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2001, n. 6333; 7 gennaio 2013 n. 22; 19 dicembre 2016, n. 5363).

44.2 In relazione alla voce IV) della riserva D) (quarto motivo di appello), spetta a parte appellante la somma di euro 260.170,00, secondo quanto statuito dal primo giudice, in ragione dell'inammissibilità della censura proposta.

Tuttavia, relativamente a tale importo, costituente debito di valore, in ragione dell'accoglimento del sesto motivo di appello, occorre effettuare una nuova operazione di rivalutazione secondo l'indice ISTAT FOI (famiglie-operai-impiegati) e di calcolo degli interessi compensativi in misura pari al tasso legale (cfr. Cass., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712), prendendo a riferimento, quale data di decorrenza, il giorno 18 maggio 2017, fino al giorno della pubblicazione della sentenza di primo grado (6 maggio 2024): si ottiene così la somma di euro 332.469,86.

Da tale ultima data, invece, trasformatosi il debito di valore in debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi devono essere corrisposti al tasso legale sulla sola somma capitale rivalutata, mentre l'ulteriore rivalutazione non è cumulabile con gli interessi, dovendosi ritenere in essi ricompresa.

Si precisa altresì che relativamente a tale somma non possono essere riconosciuti gli interessi anatocistici, negati altresì dal primo Giudice *«in applicazione del principio per cui l'art. 1283 c.c., che, in materia di obbligazioni pecuniarie, ammette l'anatocismo, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, sicché non è estensibile ai debiti di valore»* (Cass. civ., sez. I, 27/06/2017, n.15944; Cass. civ., 05/12/2014, n. 25729). Essi, seppur richiesti da parte appellante nelle conclusioni, come detto, non possono esserle riconosciuti, non essendovi uno specifico motivo di appello sul punto.

44.3 Infine, spetta a parte appellata la somma di euro 121.704,92, a titolo di risarcimento del danno, non essendo stato correttamente impugnato da parte appellante il relativo capo di sentenza.

Peraltro, occorre precisare che il Tribunale, nel liquidare siffatta somma, non aveva provveduto ad effettuare alcuna operazione di rivalutazione e di applicazione degli interessi compensativi; su tale punto, la sentenza non è stata oggetto di censura da parte di alcune delle parti in causa, cosicché su di essa deve ritenersi formato il giudicato interno. A favore di parte appellata dovrà dunque riconoscersi la somma di euro 121.704,92.

Dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado (6 maggio 2024), invece, trasformatosi tale debito di valore in debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale su tale somma, mentre l'ulteriore rivalutazione non è cumulabile con gli interessi, dovendosi ritenere in essi ricompresa.

45. Ciò premesso, deve procedersi alla compensazione richiesta da parte appellante.

Sul punto, per ragioni di semplificazione, si ritiene di operare la compensazione tra i due debiti di valore (risarcitori), rivalutati e maggiorati degli interessi compensativi, alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (6 maggio 2024), cosicché sulla somma così ottenuta, divenuta debito di valuta, decorreranno gli interessi legali sino al saldo.

In applicazione di tali principi, parte appellata sarà tenuta a corrispondere a parte appellante anche la somma di euro 210.764,94 (€ 332.469,86 - 121.704,92), oltre interessi legali dalla data del 6 maggio 2024 sino al saldo.

46. L'appello deve pertanto essere parzialmente accolto, con integrale riforma della sentenza non definitiva n. 1348/2022 e parziale riforma della sentenza definitiva n. 2697/2024 del Tribunale di Torino.

47. In ragione del parziale accoglimento dell'appello si procede a rideterminare le spese di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione della regola secondo cui *«In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese»* (cfr. ex multis Cass, ord., 13 gennaio 2025, n. 854).

In ottemperanza a tali principi, la Corte provvede come segue.

47.1 Pur in una situazione di soccombenza reciproca, l'esito complessivo del giudizio ha accertato la prevalente soccombenza di [REDACTED].

Per questa ragione, ritiene il Collegio di compensare per ½ le spese dei due gradi di giudizio, con condanna di [REDACTED] a rimborsare alla controparte la residua metà, liquidata come verrà indicato

in dispositivo (D.M. 55/2014 e smi, scaglione da euro 4.000.001 a euro 8.000.000, valore minimo atteso il valore della controversia, con doppia fase decisionale, per il primo grado, in virtù della pronuncia della sentenza non definitiva del 29/03/2022 e con esclusione della fase istruttoria, in questo grado, in quanto non svolta). Il tutto, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.

47.2 Per le stesse ragioni, ritiene il Collegio di riformare la decisione di primo grado in punto regolamento spese di Ctu, compensandole fino alla metà e ponendo la restante parte a carico di

CP_3 .

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente pronunciando sulla causa d'appello iscritta al RG [REDACTED], proposta da [REDACTED] contro [REDACTED],
avverso la sentenza non definitiva n. 1348/2022 e la sentenza definitiva n. 2697/2024 del Tribunale di Torino, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o ritenuta assorbita, in totale riforma della sentenza non definitiva n. 1348/2022 e in parziale riforma della sentenza definitiva n. 2697/2024 del Tribunale di Torino, così provvede:

- **accoglie** parzialmente l'appello;
- **condanna** [REDACTED] al pagamento della somma di euro 648.000,00, nonché alla restituzione della rata di acconto (euro 432.000) e degli interessi moratori, rispettivamente restituita e corrisposti da in adempimento della sentenza non definitiva di primo grado, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla data del 31 ottobre 2017 fino al saldo, e interessi anatocistici dalla data del deposito del ricorso amministrativo presso il TAR [REDACTED] fino al saldo;
- **condanna** [REDACTED] a corrispondere a parte appellante la somma di euro 210.764,94, oltre interessi legali dalla data del 6 maggio 2024 sino al saldo;
- **dichiara** compensate per ½ le spese del primo grado di giudizio;
- **condanna** [REDACTED] a rimborsare a parte appellante la residua metà, che liquida in complessivi euro 20.436,50, di cui euro 2.530,50 per fase di studio, euro 1.669,50 per fase introduttiva, euro 7.433,50 per fase istruttoria ed euro 8.803,00 per doppia fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
- **dichiara** compensate per ½ le spese di CTU, come già liquidate, e pone la restante parte a carico di [REDACTED];
- **dichiara** compensate per ½ le spese del presente grado di giudizio;

- **condanna** [REDACTED] a
rimborsare a parte appellante la residua metà, che liquida in complessivi euro 10.167,50,
di cui euro 3.134,00 per fase di studio, euro 1822,50 per fase introduttiva, ed euro
5.211,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Così deciso in Torino, il 6/02/2026.

La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti

Minuta della sentenza redatta dal Dott. Federico Basso, Magistrato ordinario in tirocinio